SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 marzo 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 44

Ministero delle attività produttive

DECRETO 1° febbraio 2002.

Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, 4° bando, approvate dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche, Molise e Calabria.

02A02235

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 45

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali».

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16, recante: «Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, *sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e sui contributi ad enti ed associazioni*».

02A02898 - 02A02899

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 46

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2002.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2002 - PF», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2001 nonché della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

02A02901

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 2002, n. **33.**

Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del citato decreto legislativo n. 496 del 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visti, in particolare, il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, la legge 2 agosto 1982, n. 528, recante ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto, la legge 19 aprile 1990, n. 85, recante modificazioni alla legge n. 528 del 1982, con particolare riferimento all'articolo 6, i decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, e 16 settembre 1996, n. 560, recanti regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi numeri 528 del 1982 e 85 del 1990, il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, recante approvazione del regolamento delle lotterie nazionali «Solidarietà nazionale», «Lotteria di Merano» e «Italia», la legge 26 marzo 1990, n. 62, recante norme in materia di lotterie, lotterie nazionali ad estrazione istantanea, tombole e pesche, il decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183, recante regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, concernente regolamento recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché la direttiva del Ministro delle finanze in data 12 settembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 2000, relativa al controllo centralizzato del gioco del «Bingo»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 62, ai sensi del quale, tra l'altro, all'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, enti od organi, e la medesima Agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla Amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori;

Visto, altresì, l'articolo 55 del decreto legislativo n. 300 del 1999 relativo all'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze e alla contestuale soppressione dei Ministeri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché l'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze in data 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 del 12 gennaio 2001, il quale ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali sono esecutive;

Visto l'articolo 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, secondo il quale, al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con regolamento governativo secondo il criterio della eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria, da individuare in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999;

Considerato che le attuali competenze dell'Agenzia delle entrate in materia di scommesse e di concorsi pronostici costituiscono una componente residuale del complesso delle attribuzioni spettanti alla medesima Agenzia e che invece, allo stato, competono all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le funzioni essenziali per l'esercizio del gioco del lotto, per la gestione, tra altre, delle lotterie nazionali nonché per la gestione del gioco del «Bingo»;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere espresso dalla struttura interdisciplinare di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nella seduta del 29 ottobre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta dell'11 gennaio 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le funzioni statali in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, ivi comprese quelle inerenti alla gestione delle relative entrate, attribuite all'Agenzia delle entrate, sono esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 299

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante «Disciplina delle attività di gioco», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1948.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 recante «Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attività di gioco» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 31 luglio 1951.

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1951, è stato modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806 «Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per applicazione ed esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuoco» che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 18 luglio 1962.16

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115 «Regolamento recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a norma dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 11 maggio 2000.

— Il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante «Riforma delle leggi sul lotto pubblico», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 30 dicembre 1938.

— La legge 2 agosto 1982, n. 528, recante «Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 13 agosto 1982.

— Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge 19 aprile 1990, n. 85 «Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto»:

«Art. 6 *(Disposizioni relative alle concessioni del gioco del lotto).* — 1. A tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni.

2. All'art. 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, è aggiunto il seguente comma: «In caso di reciproche cessioni tra rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto, non si applica il disposto del secondo e del terzo comma dell'art. 12 della presente legge».

3. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli esistenti per gli attuali concessionari ex dipendenti del lotto per la concessione al coadiutore».

— I decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, e 16 settembre 1996, n. 560, recanti «Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528, e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto» e «Regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidata in concessione», sono pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 250 del 25 ottobre 1990 e n. 254 del 29 ottobre 1996.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, recante «Approvazione del regolamento delle lotterie nazionali "Solidarietà nazionale", "Lotteria di Merano" e "Italia"», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1949.

— La legge 26 marzo 1990, n. 62 recante «Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1990.

— Il decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183, recante «Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1991.

— Il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2001, n. 29 «Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2000.

— Il decreto del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 «Controllo centralizzato del gioco Bingo», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 2000.

— Si trascrive il testo dell' art. 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 62 *(Agenzia delle entrate).* — 1. All'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenze di altre agenzie, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale.

2. L'Agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento

delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori.

3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.».

— L'art. 55 del decreto legislativo n. 300 del 1999 ha riformato l'organizzazione del Governo; rispetto al Ministero delle finanze ha così disposto:

«Art. 55 *(Procedura di attuazione ed entrata in vigore).* — 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

il Ministero dell'economia e delle finanze,

(omissis);

b) sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

il Ministero delle finanze,

(omissis)».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 recante: «Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»:

«Art. 1 *(Operatività e adempimenti delle agenzie fiscali).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali, previste dagli articoli dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono esecutive e provvedono a stipulare le convenzioni di cui all'art. 59 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché a deliberare gli atti di carattere generale che regolano il funzionamento di ciascuna agenzia ed i piani aziendali, predisponendo tutti gli atti necessari per la loro completa operatività».

— Si trascrive il testo dell'art. 12, comma 1, della legge 3 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia»:

«Art. 12 *(Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili).* — 1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;

b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

(omissis)».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

02G0058

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 gennaio 2002, n. **34.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n. 337, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati ed integrati dall'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visti gli articoli 74 e 86 del decreto legislativo 23 marzo 2001, n. 151;

Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 21 dicembre 2000, n. 452;

Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 25 maggio 2001, n. 337;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 ottobre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400 con nota n. 084624/19/10/22 del 24 dicembre 2001;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica delle disposizioni transitorie e finali

1. All'articolo 6 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica, del 25 maggio 2001, n. 337, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Restano, in ogni caso, salvi i provvedimenti di concessione disposti fino alla data del 22 agosto 2001.»;

b) al comma 3, dopo le parole «presentate nel corso del medesimo anno prima dell'entrata in vigore del presente regolamento» sono aggiunte le seguenti: «ed ancora in corso di valutazione,»;

c) al comma 3, dopo le parole «in sostituzione della dichiarazione eventualmente già presentata» sono aggiunte le seguenti: «, al fine di procedere ad un'istruttoria che tenga conto delle norme del presente regolamento. Restano, comunque, salvi i provvedimenti di concessione disposti fino alla data del 22 agosto 2001.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 gennaio 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 114

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n. 337, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2001, n. 193.

Note alle premesse:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214 S.O.). Il testo dell'art. 17, comma 3 è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordinario. Il testo degli articoli 65 e 66 è il seguente:

«Art. 65 *(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori).* — 1. Con effetto dal 1º gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. L'assegno di cui al comma l è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma l e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale».

«Art. 66 *(Assegno di maternità).* — 1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1° luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità, è concesso un assegno per maternità pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1° luglio 2000. L'assegno è concesso dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

1-*bis.* Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare.

2. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. [Lo Stato rimborsa all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi del comma 1].

5-*bis.* L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, e erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo».

— Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 2001, n. 96, supplemento ordinario. Il testo degli articoli 74 e 86 è il seguente:

«Art. 74 *(Assegno di maternità di base).* — 1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000.

2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

3. L'assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

4. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.

5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma l risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

7. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.

9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.

11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

«Art. 86 *(Disposizioni abrogate).* — 1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;

b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:

a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni;

b) il secondo comma dell'art. 3; i commi 1 e 2, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 5; gli articoli 6, 6-*bis*, 6-*ter* e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;

c) la lettera *n)* del comma 3 dell'art. 31 e l'art. 39-*quater* della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché le parole "e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma dell'art. 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

d) il comma 4 dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;

f) l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, così come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;

g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;

h) l'art. 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;

i) il comma 1 dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

j) commi 1 e 3 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

k) i commi 3, 4 e 5 dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

l) il comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;

m) l'art. 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

n) l'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;

o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;

p) il comma 15 dell'art. 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

q) l'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

s) i commi 2 e 3 dell'art. 4 e i commi 2 e 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;

t) il comma 5 dell'art. 3, il comma 4-*bis* dell'art. 4 e l'art. 10 e i commi 2 e 3 dell'art. 12, salvo quanto previsto dalla lettera *dd)* dell'art. 85 del presente testo unico, e gli articoli 14, 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

u) i commi 10 e 11 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:

a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2000, n. 452, recante «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 2001, n. 81.

— Per il titolo del citato decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 337 del 2001, si veda in nota al titolo.

— Il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 2000, n. 118.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2001, n. 134.

— La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2001, n. 181.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 3, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 6, comma 2, come modificato dal decreto qui pubblicato, del citato decreto n. 337 del 2001 è il seguente:

«Art. 6 *(Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali).* — 1. *(Omissis).*

2. L'assegno di maternità di cui al titolo III del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relativo alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti fino alla data del 30 giugno 2001, è concesso ed erogato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto medesimo, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. *Restano, in ogni caso, salvi i provvedimenti di concessione disposti fino alla data del 22 agosto 2001.*

3. Per le domande di concessione dell'assegno per il nucleo familiare di cui al titolo III del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relative all'anno 2001, e presentate nel corso del medesimo anno prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, *ed ancora in corso di valutazione,* i comuni provvedono a richiedere agli interessati la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, in sostituzione della dichiarazione eventualmente gia presentata, *al fine di procedere ad un'istruttoria che tenga conto delle norme del presente regolamento. Restano, comunque, salvi i provvedimenti di concessione disposti fino alla data del 22 agosto 2001.* I provvedimenti di concessione già disposti sono revocati, ovvero sono modificati sulla base della nuova dichiarazione presentata».

02G0057

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 novembre 2001.

Individuazione e disciplina degli uffici dirigenziali non generali del Dipartimento per le politiche fiscali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare l'art. 4, comma 4, a norma del quale si provvede, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti;

Visto, in particolare, l'art. 25 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo il quale il Ministero dell'economia e delle finanze si articola in dipartimenti, nonché gli articoli 56 e 58 del medesimo decreto, concernenti, rispettivamente, le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e l'organizzazione interna dello stesso;

Visti altresì, in particolare, gli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recanti disposizioni per la gestione della fase transitoria e per il personale del soppresso Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze e, in particolare, l'art. 4, comma 1, secondo il quale gli uffici dirigenziali non generali del Dipartimento per le politiche fiscali sono individuati e disciplinati con decreto del Ministro di natura non regolamentare, e l'art. 20, comma 4, secondo il quale il Dipartimento per le politiche fiscali costituisce uno dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a norma del quale si provvede, con decreti ministeriali di natura non regolamentare, alla definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante il riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni e integrazioni, concernente, tra l'altro, l'avvio delle Agenzie fiscali;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 2001, registrato presso la Corte dei conti il 9 maggio 2001 con n. 239, di organizzazione interna provvisoria del Dipartimento per le politiche fiscali;

Decreta:

ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto individua, nell'ambito degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, le unità organizzative di livello dirigenziale e ne definisce i compiti ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché ai sensi degli articoli 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107.

2. Ai sensi del presente decreto si intendono:

a) per «Ministro», il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) per «Ministero», il Ministero dell'economia e delle finanze;

c) per «Dipartimento», il Dipartimento per le politiche fiscali;

d) per «Agenzie», le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

e) per «decreto legislativo n. 300/1999», il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

f) per «decreto legislativo n. 286/1999», il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante il riordino e il potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

g) per «regolamento n. 107/2001», il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

h) per «regolamento n. 121/2001», il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle finanze;

i) per «decreto legislativo n. 165/2001», il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Art. 2.

Princìpi e criteri organizzativi generali

1. Nell'ambito degli otto uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento n. 107/2001, operano le unità organizzative di livello dirigenziale individuate dal presente decreto, secondo il modello organizzativo rappresentato nello schema di cui alla tavola *A* allegata al medesimo decreto.

2. Tutte le unità organizzative previste dal presente decreto, alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento ovvero individuate all'interno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, sono di livello dirigenziale e sono denominate «reparto», se deputate alla gestione di attività omogenee in funzione dei contenuti o dei fini perseguiti, ovvero «area», se responsabili della gestione di progetti complessi nonché della integrazione e del coordinamento di materie comuni a più reparti, ferme in ogni caso le denominazioni delle unità organizzative di livello dirigenziale di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento operano l'ufficio per il controllo interno e il servizio di vigilanza di cui all'art. 3, comma 4, del regolamento n. 107/2001. Alle stesse dirette dipendenze operano altresì la segreteria e l'ufficio di staff del Capo del Dipartimento.

4. Alle unità organizzative poste alle dipendenze del Capo del Dipartimento ed a quelle alle dipendenze dei dirigenti incaricati degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento possono assegnarsi, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001 e nel limite di contingente di cui alla tavola *B* allegata al presente decreto, assumendo la denominazione di «consiglieri di direzione», ovvero di «esperti di direzione», dirigenti non generali per lo svolgimento di compiti ispettivi, di consulenza, studio e ricerca, per incarichi speciali o per specifiche attività progettuali.

Art. 3.

Compiti e attribuzioni del Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento esercita i compiti e le attribuzioni di cui all'art. 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 300/1999, all'art. 3 del regolamento n. 107/2001 e all'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché le altre attribuzioni che le leggi, i regolamenti e i contratti nazionali gli conferiscono. Il Capo del dipartimento, in particolare:

a) definisce gli indirizzi di gestione, generali e specifici, del Dipartimento;

b) garantisce, attraverso l'esercizio di poteri di coordinamento e controllo, l'unitarietà di azione nei confronti del Ministro e degli uffici di sua diretta collaborazione, del Corpo della Guardia di finanza, delle Agenzie, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e di altri soggetti, enti ed autorità, interne ed esterne;

c) assegna i dirigenti agli uffici dirigenziali di livello generale;

d) fornisce elementi di valutazione al Ministro in relazione ai dirigenti preposti agli uffici di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento n. 107/2001, e valuta i dirigenti del Dipartimento;

e) può conferire deleghe ai direttori degli uffici di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento n. 107/2001, relativamente ai poteri a lui attribuiti;

f) individua le attività degli esperti del Servizio consultivo ed ispettivo tributario (SeCIT) distaccati dal Ministro presso il Dipartimento;

g) assicura l'attuazione delle direttive inerenti l'esercizio dei diritti dell'azionista nelle società partecipate dall'incorporato Ministero delle finanze.

Art. 4.

Compiti e attribuzioni dei direttori degli uffici di livello dirigenziale generale

1. I direttori degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, previsti dall'art. 4, comma 2, del regolamento n. 107/2001, esercitano i compiti e le attribuzioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché le altre attribuzioni che le leggi, i regolamenti e i contratti nazionali conferiscono loro. I direttori degli uffici, in particolare:

a) attuano gli indirizzi di gestione fissati dal Capo del Dipartimento sulla base delle direttive generali del Ministro;

b) assegnano i programmi di attività ai dirigenti posti alle loro dipendenze;

c) possono conferire deleghe ai dirigenti preposti alle unità organizzative di livello dirigenziale;

d) dispongono l'assegnazione delle risorse umane conferite all'ufficio dal Capo del Dipartimento;

e) forniscono elementi di valutazione al Capo del Dipartimento relativamente ai dirigenti posti alle loro dipendenze.

Art. 5.

Compiti e attribuzioni dei dirigenti delle unità organizzative di livello dirigenziale

1. I dirigenti preposti alla direzione delle unità organizzative di livello dirigenziale ne assumono la titolarità, nonché la responsabilità organizzativa e funzionale ed esercitano i compiti e le attribuzioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché tutte le altre attribuzioni che le leggi, i regolamenti e i contratti nazionali conferiscono loro.

2. I dirigenti preposti alle aree, al servizio di vigilanza ed all'ufficio di staff, oltre a svolgere le attribuzioni di cui al comma 1, esercitano la direzione di progetti complessi nonché l'integrazione e il coordinamento di materie comuni a più reparti. Dell'esercizio di tali attribuzioni i

dirigenti riferiscono al Capo del Dipartimento, nel caso del servizio di vigilanza e dell'ufficio di staff, ovvero al competente direttore dell'ufficio.

Capo II

UNITÀ ORGANIZZATIVE DI LIVELLO DIRIGENZIALE POSTE ALLE DIPENDENZE DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Art. 6.

Unità organizzative di livello dirigenziale poste alle dipendenze del Capo del Dipartimento

1. Alle dipendenze del Capo del Dipartimento operano le unità organizzative di livello dirigenziale di seguito indicate:

REPARTO I

Segreteria del Capo del Dipartimento:

a) è responsabile della trattazione degli affari riservati;

b) assolve i compiti assegnatigli direttamente dal Capo del Dipartimento;

c) supporta il Capo del Dipartimento nelle relazioni con i direttori degli uffici, le Agenzie, le altre pubbliche amministrazioni ed istituzioni private.

Ufficio di staff del Capo del Dipartimento:

a) coadiuva il Capo del Dipartimento nell'esercizio delle attribuzioni e dei compiti di cui all'art. 3, nonché nella supervisione del servizio di vigilanza e dell'ufficio per il controllo interno di gestione;

b) assicura il supporto amministrativo, tecnico ed operativo agli uffici di cui al presente articolo, nonché al Capo del Dipartimento, predisponendo le necessarie misure tecnico-organizzative;

c) garantisce la comunicazione all'interno del Dipartimento.

L'ufficio assicura, eventualmente coordinando progetti complessi, l'integrazione funzionale relativamente alle materie di competenza dei seguenti due reparti:

REPARTO II

Servizi di supporto:

a) fornisce il supporto per il coordinamento generale della struttura e per il collegamento con gli altri uffici del Dipartimento, del Ministero e delle Agenzie;

b) assicura l'erogazione dei servizi generali agli uffici di cui al presente articolo.

REPARTO III

Comunicazione interna:

a) elabora, sulla base degli indirizzi del Capo del Dipartimento, le strategie di comunicazione interna;

b) cura la diffusione dei valori, dei principi organizzativi e delle informazioni per l'efficace esercizio delle funzioni e delle attività del Dipartimento;

c) propone ed attua i piani di comunicazione interna;

d) collabora, nei limiti delle proprie competenze, con l'ufficio amministrazione delle risorse nella definizione dei piani di formazione manageriale.

Servizio di vigilanza:

a) fornisce al Capo del Dipartimento, in collegamento con l'ufficio di staff, gli elementi per la valutazione delle modalità di esercizio delle funzioni fiscali da parte delle Agenzie, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità, correttezza ed applicazione delle norme nei confronti dei contribuenti, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212;

b) sviluppa le metodologie per migliorare l'efficacia dell'attività di vigilanza e ne cura la diffusione;

c) predispone, su indirizzo del Capo del Dipartimento, il programma degli interventi di vigilanza;

d) individua e propone metodi e procedure innovative d'indagine sulla base dei risultati della vigilanza effettuata;

e) cura la stesura delle relazioni e dei rapporti per il Ministro.

Il Servizio assicura, eventualmente coordinando progetti complessi, l'integrazione funzionale relativamente alle materie di competenza dei seguenti due reparti:

REPARTO IV

Flussi informativi per la vigilanza e metodi:

a) cura l'aggiornamento e la gestione sistematica delle informazioni necessarie all'esercizio delle attività di vigilanza, proponendo anche i requisiti dell'apposito sistema informativo;

b) è responsabile del corretto funzionamento del sistema informativo;

c) concorre alla proposizione di metodi e procedure di indagine e di ispezione.

REPARTO V

Programmi e controlli:

a) fornisce gli elementi per la predisposizione del programma degli interventi finalizzati alla vigilanza;

b) verifica il livello di attuazione del programma annuale di interventi approvato dal Capo del Dipartimento;

c) mette a disposizione degli esperti del SeCIT e dei dirigenti eventualmente incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001 le risorse necessarie all'attuazione degli interventi;

d) collabora alla stesura delle relazioni e dei rapporti per il Ministro e i direttori delle Agenzie.

Ufficio per il controllo interno di gestione:

a) supporta il Capo del Dipartimento, in collegamento con l'ufficio di staff, nella definizione dei piani

pluriennali, dei budget e dei programmi di azione, nonché nell'individuazione dei progetti di rilevanza strategica;

b) attua i processi di pianificazione e controllo della gestione, gestendo, altresì, le fonti che li alimentano;

c) individua eventuali misure correttive da attuare nella gestione e le propone al capo del Dipartimento;

d) gestisce ed aggiorna il sistema di contabilità gestionale del Dipartimento, definendo, altresì, i criteri per l'attribuzione dei costi sia ad uffici e reparti che ai servizi erogati.

REPARTO VI

Monitoraggio informatico:

a) effettua, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il monitoraggio antecedente, concomitante e successivo dei contratti informatici riferiti al Dipartimento ed alle commissioni tributarie;

b) effettua, qualora richiesto, le attività di cui alla precedente lettera *a)* anche per gli uffici di diretta collaborazione di cui al regolamento n. 121/2001.

Capo III

ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Art. 7.

Articolazione dell'ufficio studi e politiche economico-fiscali

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 del regolamento n. 107/2001, l'ufficio si articola nelle unità organizzative di seguito indicate:

REPARTO I

Servizi di supporto:

a) fornisce al direttore dell'ufficio il supporto per il coordinamento generale della struttura e per il collegamento con gli altri uffici, interni ed esterni, nell'ambito del Dipartimento;

b) supporta il direttore nella programmazione e nel controllo di gestione dell'ufficio, nonché nell'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e nella valutazione dei risultati;

c) è responsabile dei servizi generali dell'ufficio.

REPARTO II

Flussi informativi:

a) rende disponibili, in conformità ai tempi ed agli standard di qualità richiesti, i flussi informativi per l'analisi e la valutazione delle entrate;

b) propone i requisiti della banca dati dedicata all'ufficio;

c) cura la gestione, l'aggiornamento, la manutenzione e la protezione delle informazioni che risiedono nella banca dati.

REPARTO III

Analisi, previsione e consuntivazione delle entrate:

a) effettua analisi, indagini e studi conoscitivi sull'andamento delle entrate;

b) fornisce supporto, relativamente agli ambiti di competenza, per le attività connesse al ciclo di pianificazione economico-finanziaria dello Stato;

c) fornisce gli elementi per la formulazione della legge finanziaria, della relazione previsionale e programmatica nonché del documento di programmazione economico-finanziaria e dell'atto di indirizzo di cui all'art. 59, comma 1, del decreto legislativo n. 300/1999;

d) cura, per la parte tributaria e fiscale, l'aggiornamento del piano dei conti del bilancio d'entrata dello Stato verificandone, altresì, la significatività gestionale.

REPARTO IV

Analisi per il bilancio:

a) effettua la valutazione tecnica dell'impatto, sulle previsioni di bilancio dell'esercizio in corso e di quelli successivi, di provvedimenti fiscali nuovi o di modifica di quelli esistenti;

b) predispone gli elementi per la formulazione dell'assestamento del bilancio.

REPARTO V

Documentazione statistica:

a) elabora analisi e report statistici dei dati economici e fiscali e li rende disponibili ai reparti interessati, acquisendo, nei casi necessari, le informazioni residenti nella banca dati sulla fiscalità locale;

b) cura i rapporti con l'ente statistico nazionale e con gli altri enti del settore.

Area I

STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI:

a) assicura la produzione di studi e ricerche funzionali alla definizione e valutazione della politica fiscale.

L'area assicura, eventualmente coordinando progetti complessi, l'integrazione funzionale relativamente alle materie comuni ai seguenti tre reparti:

REPARTO VI

Studi macroeconomici:

a) studia le variabili macroeconomiche fornendo supporto per le attività previsionali in campo economico e fiscale, compresa la stima della base imponibile sommersa e dell'imposta non percepita a causa dell'evasione fiscale;

b) cura l'elaborazione, la gestione e l'aggiornamento dei modelli econometrici;

c) elabora, anche su richiesta di altre amministrazioni, studi e pareri sulle implicazioni e sugli effetti macroeconomici derivanti dall'adozione di provvedimenti normativi, valutandone, altresì, l'impatto sulle entrate.

REPARTO VII

Studi economico-statistici e politiche fiscali ambientali:

a) elabora studi di natura matematico-statistica sui dati economici e fiscali richiesti da altri organi dell'amministrazione fiscale e da altre amministrazioni;

b) elabora la documentazione generale di supporto alla definizione e alla presentazione delle politiche fiscali nelle diverse sedi nazionali, europee ed internazionali;

c) effettua, in collegamento con le agenzie competenti, l'analisi dei disegni di legge e delle relative relazioni tecniche, recanti oneri sul bilancio dello Stato, per i quali sia prevista la copertura tramite interventi tributari;

d) effettua l'analisi degli impatti di natura economico-fiscale derivanti dai provvedimenti tributari finalizzati alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, nonché allo sviluppo di particolari settori dell'economia o di specifiche aree territoriali.

REPARTO VIII

Osservatorio delle politiche economico-fiscali internazionali:

a) raccoglie i dati della fiscalità comunitaria e internazionale, al fine di effettuare analisi economiche comparative ed individuare le principali innovazioni tributarie introdotte dagli altri Paesi;

b) redige, con il supporto del reparto II dell'ufficio relazioni internazionali e del reparto III dell'ufficio comunicazione istituzionale, il documento annuale di comparazione dei sistemi fiscali sotto il profilo giuridico-tributario, economico e di competitività nell'attrazione di capitali internazionali.

Art. 8.

Articolazione dell'ufficio studi e politiche giuridico-tributarie

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 6 del regolamento n. 107/2001, l'ufficio si articola nelle unità organizzative di seguito indicate:

REPARTO I

Servizi di supporto:

a) fornisce al direttore il supporto per il coordinamento generale della struttura e per il collegamento con gli altri uffici, interni ed esterni, nell'ambito del Dipartimento;

b) supporta il direttore nella programmazione e nel controllo di gestione dell'ufficio nonché nell'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e nella valutazione dei risultati;

c) è responsabile dei servizi generali dell'ufficio;

d) cura la segreteria tecnica della commissione consultiva per la riscossione.

REPARTO II

Affari legali:

a) assicura, in collegamento con l'ufficio del coordinamento legislativo, la consulenza tecnico-legale a tutte le strutture del Dipartimento per l'elaborazione di atti, convenzioni e contratti, nonché per la gestione del relativo contenzioso;

b) cura, per le materie di competenza, in collegamento con l'ufficio del coordinamento legislativo, le relazioni con l'Avvocatura dello Stato e con i legali esterni;

c) effettua, ove richiesto, le attività di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* anche per conto delle Agenzie.

Area I

IMPOSTE DIRETTE - PERSONE GIURIDICHE:

a) analizza le istanze di semplificazione e di aggiornamento della normativa fiscale avanzate dagli operatori economici e dalle loro rappresentanze, riferendo in proposito al Ministro, in raccordo con l'ufficio del coordinamento legislativo;

b) assicura l'elaborazione di studi ed analisi, nonché l'attività di consulenza, in materia di imposte dirette riguardanti le persone giuridiche a tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, alle Agenzie;

c) contribuisce, in collegamento con l'ufficio del coordinamento legislativo, all'elaborazione di atti normativi, nazionali, comunitari e internazionali.

L'area I assicura, eventualmente coordinando progetti complessi, l'integrazione funzionale relativamente alle materie comuni ai seguenti tre reparti:

REPARTO III

Reddito d'impresa:

a) effettua attività di studio, analisi e consulenza, in materia di imposizione tributaria per le persone giuridiche e le imprese, per tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, per le Agenzie;

b) fornisce gli elementi per la valutazione delle implicazioni tributarie relative alle imposte di competenza, connesse alle diverse operazioni di ristrutturazione o trasformazione aziendale;

c) predispone gli elementi per l'elaborazione, nelle materie di competenza e in collegamento con l'ufficio del coordinamento legislativo, della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale;

d) effettua le valutazioni tecniche relative all'impatto amministrativo della normativa, anche con riferimento all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;

e) fornisce all'ufficio del coordinamento legislativo gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie.

REPARTO IV

Enti non commerciali ed ONLUS:

a) effettua attività di studio, analisi e consulenza, in materia di imposizione tributaria relativa agli enti non commerciali ed alle ONLUS, per tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, per le Agenzie;

b) predispone gli elementi per l'elaborazione, nelle materie di competenza e in collegamento con l'ufficio del coordinamento legislativo, della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale;

c) effettua le valutazioni tecniche relative all'impatto amministrativo della normativa, anche con riferimento all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;

d) fornisce all'ufficio del coordinamento legislativo gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie.

REPARTO V

Aiuti di Stato ed agevolazioni:

a) effettua attività di studio, analisi e consulenza, in materia di agevolazione per le diverse imposizioni tributarie e di crediti d'imposta, per tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, per le Agenzie;

b) predispone gli elementi per l'elaborazione, per le materie di competenza e in collegamento con l'ufficio del coordinamento legislativo, della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale;

c) effettua le valutazioni tecniche relative all'impatto amministrativo della normativa, anche con riferimento all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;

d) effettua il monitoraggio della normativa in materia di contenzioso nell'ambito comunitario ed internazionale;

e) fornisce all'ufficio del coordinamento legislativo gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie.

Area II

IMPOSTE DIRETTE - PERSONE FISICHE:

a) analizza le istanze di semplificazione e di aggiornamento della normativa fiscale avanzate dai contribuenti e dalle loro rappresentanze;

b) assicura l'elaborazione di studi ed analisi, nonché l'attività di consulenza, in materia di imposte dirette riguardanti le persone fisiche, a tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, alle Agenzie;

c) contribuisce, in collegamento con l'ufficio del coordinamento legislativo, all'elaborazione di atti normativi nazionali, comunitari e internazionali.

L'area II assicura, eventualmente coordinando progetti complessi, l'integrazione funzionale relativamente alle materie comuni ai seguenti tre reparti:

REPARTO VI

Persone fisiche:

a) effettua per tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, per le Agenzie attività di studio, analisi e consulenza, in materia di imposizione tributaria relativa alle persone fisiche e al lavoro dipendente ed autonomo, compresa la base imponibile, i redditi fondiari e diversi, gli oneri e le relative ritenute;

b) predispone gli elementi per l'elaborazione, nelle materie di competenza e in collegamento con l'ufficio del coordinamento legislativo, della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale;

c) effettua le valutazioni tecniche relative all'impatto amministrativo della normativa, anche con riferimento all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;

d) fornisce all'ufficio del coordinamento legislativo gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie.

REPARTO VII

Fiscalità finanziaria:

a) effettua per tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, per le Agenzie attività di studio, analisi e consulenza, in materia di tassazione dei proventi derivanti dall'attività finanziaria, comprese le ritenute e le imposte sostitutive;

b) predispone gli elementi per l'elaborazione, per le materie di competenza e in collegamento con l'ufficio del coordinamento legislativo, della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale;

c) effettua le valutazioni tecniche relative all'impatto amministrativo della normativa, anche con riferimento all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;

d) fornisce all'ufficio del coordinamento legislativo gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie.

REPARTO VIII

Deduzioni e detrazioni:

a) effettua attività di analisi e studi, nonché di consulenza, in materia di deduzioni e detrazioni per le diverse imposizioni tributarie e i crediti di imposta, per tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, per le Agenzie;

b) predispone gli elementi per l'elaborazione, per le materie di competenza e in collegamento con l'ufficio del coordinamento legislativo, della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale;

c) effettua le valutazioni tecniche relative all'impatto amministrativo della normativa, anche con riferimento all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;

d) fornisce all'ufficio del coordinamento legislativo gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie.

Area III

I.V.A.:

a) analizza le istanze di semplificazione e di aggiornamento della normativa fiscale avanzate dagli operatori economici e dalle loro rappresentanze;

b) assicura l'elaborazione di studi ed analisi, nonché l'attività di consulenza, in materia di I.V.A., a tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, alle Agenzie;

c) contribuisce, in collegamento con l'ufficio del coordinamento legislativo, all'elaborazione di atti normativi nazionali, comunitari e internazionali.

L'area III assicura, eventualmente coordinando progetti complessi, l'integrazione funzionale relativamente alle materie comuni ai seguenti due reparti:

REPARTO IX

Normativa generale I.V.A. e regimi speciali:

a) effettua attività di analisi, studio e consulenza, in materia di I.V.A., compresi i regimi speciali, per tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, per le Agenzie;

b) predispone gli elementi per l'elaborazione, per le materie di competenza e in collegamento con l'ufficio del coordinamento legislativo, della normativa nazionale;

c) effettua le valutazioni tecniche relative all'impatto amministrativo della normativa, anche con riferimento all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;

d) fornisce all'ufficio del coordinamento legislativo gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie.

REPARTO X

I.V.A. intracomunitaria ed I.V.A. all'importazione:

a) effettua attività di analisi, studio e consulenza, in materia di I.V.A. comunitaria ed internazionale, per tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, per le Agenzie;

b) predispone gli elementi per l'elaborazione, per le materie di competenza e in collegamento con l'ufficio del coordinamento legislativo, della normativa comunitaria ed internazionale;

c) effettua le valutazioni tecniche relative all'impatto amministrativo della normativa, anche con riferimento all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;

d) fornisce all'ufficio del coordinamento legislativo gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie;

e) effettua, in coordinamento con i competenti reparti dell'ufficio relazioni internazionali, studi ed analisi in materia di applicazione delle convenzioni contro la doppia imposizione.

REPARTO XI

Imposte ipocatastali e beni demaniali:

a) analizza le istanze di semplificazione e di aggiornamento della normativa fiscale avanzate dagli operatori economici e dalle loro rappresentanze;

b) effettua attività di analisi, studio e consulenza, in materia di catasto dei terreni, catasto edilizio-urbano, conservatorie dei registri immobiliari, servizi tecnici erariali e beni demaniali, per tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, per le Agenzie;

c) predispone gli elementi per l'elaborazione, per le materie di competenza e in collegamento con l'ufficio del coordinamento legislativo, della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale;

d) effettua le valutazioni tecniche relative all'impatto amministrativo della normativa, anche con riferimento all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;

e) fornisce all'ufficio del coordinamento legislativo gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie.

REPARTO XII

Registro ed altre imposte:

a) analizza le istanze di semplificazione e di aggiornamento della normativa fiscale avanzate dagli operatori economici e dalle loro rappresentanze;

b) effettua attività di analisi e studi, nonché di consulenza, in materia di imposta di registro, successioni e donazioni, imposte di spettacolo e tributi minori, per tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, per le Agenzie;

c) predispone gli elementi per l'elaborazione, per le materie di competenza e in collegamento con l'ufficio del coordinamento legislativo, della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale;

d) effettua le valutazioni tecniche relative all'impatto amministrativo della normativa, anche con riferimento all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;

e) fornisce all'ufficio del coordinamento legislativo gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie.

REPARTO XIII

Accise ed imposte doganali:

a) analizza le istanze di semplificazione e di aggiornamento della normativa fiscale avanzate dagli operatori economici e dalle loro rappresentanze;

b) effettua, per tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, per le Agenzie, attività di analisi, studio e consulenza, in materia di tributi doganali, imposte sulla produzione e sui consumi, anche in ambito comunitario ed internazionale, sui tributi speciali finalizzati alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente;

c) predispone gli elementi per l'elaborazione, per le materie di competenza e in collegamento con l'ufficio del coordinamento legislativo, della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale;

d) effettua le valutazioni tecniche relative all'impatto amministrativo della normativa, anche con riferimento all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;

e) fornisce all'ufficio del coordinamento legislativo gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie.

Art. 9.

Articolazione dell'ufficio agenzie ed enti della fiscalità

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7 del regolamento n. 107/2001, l'ufficio si articola nelle unità organizzative di seguito indicate:

REPARTO I

Servizi di supporto:

a) fornisce al direttore il supporto per il coordinamento generale della struttura e per il collegamento con gli altri uffici, interni ed esterni, nell'ambito del Dipartimento;

b) supporta il direttore nella programmazione e nel controllo di gestione dell'ufficio, nonché nell'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e nella valutazione dei risultati;

c) è responsabile dei servizi generali dell'ufficio;

d) cura la segreteria della Consulta nazionale tributaria;

e) coadiuva il direttore nelle attività correlate alla predisposizione e stipula delle convenzioni con le Agenzie.

REPARTO II

Contrattualistica:

a) collabora con gli altri reparti dell'ufficio, in collegamento con l'ufficio del coordinamento legislativo, alla predisposizione degli schemi di convenzioni da stipulare con le Agenzie, verificandone la correttezza giuridico-formale;

b) collabora, con gli altri reparti dell'ufficio, in collegamento con l'ufficio del coordinamento legislativo, alle attività istruttorie di supporto al Ministro per i controlli sulle delibere dei comitati direttivi delle Agenzie, previsti dall'art. 60, comma 2, del decreto legislativo n. 300/1999;

c) concorre, per quanto di competenza, nell'attività propedeutica e preparatoria per la stipula delle convenzioni con le Agenzie.

Area I

RELAZIONI CON L'AGENZIA DELLE DOGANE:

a) predispone, anche sulla base dei risultati del monitoraggio, la proposta di indirizzi ed obiettivi strategici ed operativi per lo sviluppo dell'attività dell'Agenzia;

b) propone la valutazione del piano triennale, comprensivo del piano degli investimenti, del consuntivo di esercizio dell'Agenzia e degli altri documenti previsti dall'art. 60, comma 2, del decreto legislativo n. 300/1999;

c) assicura il supporto per la predisposizione, sulla base delle proposte dell'Agenzia, dello schema di convenzione e dei relativi allegati;

d) propone le modalità di controllo e di monitoraggio dell'Agenzia e verifica i risultati di gestione in relazione agli obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalità ivi stabilite.

L'area I assicura, eventualmente coordinando progetti complessi, l'integrazione funzionale relativamente alle materie comuni ai seguenti due reparti:

REPARTO III

Valutazione dei piani ed andamento della gestione:

a) elabora, anche sulla base delle indicazioni fornite dagli altri uffici del Dipartimento, gli scenari e le analisi di contesto funzionali alla determinazione degli indirizzi strategici ed operativi per lo sviluppo dell'attività dell'Agenzia;

b) predispone analisi sui risultati conseguiti e sulle prospettive di sviluppo delle amministrazioni doganali dei Paesi componenti l'Unione europea, nonché di quelle dei principali Paesi industrializzati;

c) assicura il supporto tecnico per la predisposizione delle relazioni di valutazione del piano triennale e del piano annuale dell'Agenzia;

d) effettua il monitoraggio dei risultati di gestione dell'Agenzia definendo, altresì, i requisiti della banca

dati del monitoraggio al fine di acquisire le conoscenze necessarie allo sviluppo del rapporto negoziale con l'Agenzia;

e) fornisce gli elementi per la predisposizione della relazione valutativa sull'andamento complessivo della gestione dell'esercizio e propone le eventuali manovre correttive da attuare in caso di scostamento tra risultati ed obiettivi.

REPARTO IV

Analisi economiche:

a) effettua le analisi economiche sulle proposte di piano triennale ed annuale dell'Agenzia, comprese le valutazioni previste dalle norme sui bilanci preventivi e consuntivi;

b) individua gli eventuali correttivi da apportare in caso di scostamento tra risultati ed obiettivi e rende disponibili le informazioni ai fini della valutazione e del controllo strategico;

c) fornisce gli elementi tecnici per la proposta di stanziamento nel bilancio dello Stato relativamente ai capitoli oneri di gestione, quota incentivante e investimenti riferiti all'Agenzia.

Area II

RELAZIONI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE:

a) predispone, anche sulla base dei risultati del monitoraggio, la proposta di indirizzi ed obiettivi strategici ed operativi per lo sviluppo dell'attività dell'Agenzia;

b) propone la valutazione del piano triennale, comprensivo del piano degli investimenti, del consuntivo di esercizio dell'Agenzia e degli altri documenti previsti dall'art. 60, comma 2, del decreto legislativo n. 300/1999;

c) assicura il supporto per la predisposizione, sulla base delle proposte dell'Agenzia, dello schema di convenzione e dei relativi allegati;

d) propone le modalità di controllo e di monitoraggio dell'Agenzia e verifica i risultati di gestione in relazione agli obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalità ivi stabilite.

L'area II assicura, eventualmente coordinando progetti complessi, l'integrazione funzionale relativamente alle materie comuni ai seguenti due reparti:

REPARTO V

Valutazione dei piani ed andamento della gestione:

a) elabora, anche sulla base delle indicazioni fornite dagli altri uffici del Dipartimento, gli scenari e le analisi di contesto funzionali alla determinazione degli indirizzi strategici ed operativi per lo sviluppo dell'attività dell'Agenzia;

b) predispone analisi sui risultati conseguiti e sulle prospettive di sviluppo delle amministrazioni corrispondenti dei principali Paesi industrializzati;

c) assicura il supporto tecnico per la predisposizione delle relazioni di valutazione del piano triennale e del piano annuale dell'Agenzia;

d) effettua il monitoraggio dei risultati di gestione dell'Agenzia definendo, altresì, i requisiti della banca dati del monitoraggio al fine di acquisire le conoscenze necessarie allo sviluppo del rapporto negoziale con l'Agenzia;

e) fornisce gli elementi per la predisposizione della relazione valutativa sull'andamento complessivo della gestione dell'esercizio e propone le eventuali manovre correttive da attuare in caso di scostamento tra risultati ed obiettivi.

REPARTO VI

Analisi economiche:

a) effettua le analisi economiche sulle proposte di piano triennale ed annuale dell'Agenzia, comprese le valutazioni previste dalle norme sui bilanci preventivi e consuntivi;

b) individua gli eventuali correttivi da apportare in caso di scostamento tra risultati ed obiettivi e rende disponibili le informazioni ai fini della valutazione e del controllo strategico;

c) fornisce gli elementi tecnici per la proposta di stanziamento nel bilancio dello Stato relativamente ai capitoli oneri di gestione, quota incentivante e investimenti riferiti all'Agenzia.

Area III

RELAZIONI CON LE AGENZIE DEL DEMANIO E DEL TERRITORIO:

a) predispone, anche sulla base dei risultati del monitoraggio, la proposta di indirizzi ed obiettivi strategici ed operativi per lo sviluppo delle attività delle Agenzie;

b) propone la valutazione dei piani triennali, comprensiva dei piani degli investimenti, dei consuntivi di esercizio delle Agenzie e degli altri documenti previsti dall'art. 60, comma 2, del decreto legislativo n. 300/1999;

c) assicura il supporto per la predisposizione, sulla base delle proposte delle Agenzie, dello schema di convenzione e dei relativi allegati;

d) propone le modalità di controllo e di monitoraggio dell'Agenzia e verifica i risultati di gestione in relazione agli obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalità ivi stabilite.

L'area III assicura, eventualmente coordinando progetti complessi, l'integrazione funzionale relativamente alle materie comuni ai seguenti tre reparti:

REPARTO VII

Valutazione dei piani ed andamento della gestione dell'Agenzia del demanio:

a) elabora, anche sulla base delle indicazioni fornite dagli altri uffici del Dipartimento, gli scenari e le

analisi di contesto funzionali alla determinazione degli indirizzi strategici ed operativi per lo sviluppo dell'attività dell'Agenzia;

b) predispone analisi sui risultati conseguiti e sulle prospettive di sviluppo delle amministrazioni demaniali dei principali Paesi industrializzati;

c) assicura il supporto tecnico per la predisposizione delle relazioni di valutazione del piano triennale e del piano annuale dell'Agenzia;

d) effettua il monitoraggio dei risultati di gestione dell'Agenzia definendo, altresì, i requisiti della banca dati del monitoraggio al fine di acquisire le conoscenze necessarie allo sviluppo del rapporto negoziale con l'Agenzia;

e) fornisce gli elementi per la predisposizione della relazione valutativa sull'andamento complessivo della gestione dell'esercizio e propone le eventuali manovre correttive da attuare in caso di scostamento tra risultati ed obiettivi.

REPARTO VIII

Valutazione dei piani ed andamento della gestione dell'Agenzia del territorio:

a) elabora, anche sulla base delle indicazioni fornite dagli altri uffici del Dipartimento, gli scenari e le analisi di contesto funzionali alla determinazione degli indirizzi strategici ed operativi per lo sviluppo dell'attività dell'Agenzia;

b) predispone analisi sui risultati conseguiti e sulle prospettive di sviluppo delle amministrazioni corrispondenti dei Paesi industrializzati;

c) assicura il supporto tecnico per la predisposizione delle relazioni di valutazione del piano triennale e del piano annuale dell'Agenzia;

d) effettua il monitoraggio dei risultati di gestione dell'Agenzia definendo, altresì, i requisiti della banca dati del monitoraggio al fine di acquisire le conoscenze necessarie allo sviluppo del rapporto negoziale con l'Agenzia;

e) fornisce gli elementi per la predisposizione della relazione valutativa sull'andamento complessivo della gestione dell'esercizio, e propone le eventuali manovre correttive da attuare in caso di scostamento tra risultati ed obiettivi.

REPARTO IX

Analisi economiche delle Agenzie del demanio e del territorio:

a) effettua le analisi economiche sulle proposte di piano triennale ed annuale delle Agenzie, comprese le valutazioni previste dalle norme sui bilanci preventivi e consuntivi;

b) individua gli eventuali correttivi da apportare in caso di scostamento tra risultati ed obiettivi e rende disponibili le informazioni ai fini della valutazione e controllo strategico;

c) fornisce gli elementi tecnici per la proposta di stanziamento nel bilancio dello Stato relativamente ai capitoli oneri di gestione, quota incentivante e investimenti riferiti alle Agenzie.

REPARTO X

Coordinamento degli enti della fiscalità:

a) predispone gli elementi per il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo degli enti operanti nel campo della fiscalità statale e svolge attività di controllo nei confronti degli altri organismi di settore, inclusi i consorzi e le società partecipate dal soppresso Ministero delle finanze;

b) effettua le attività finalizzate ad assicurare la coerenza nella realizzazione delle politiche fiscali, curando, altresì, il coordinamento tra le Agenzie e gli altri enti per ottimizzare i servizi ai contribuenti e sfruttare le possibili sinergie;

c) effettua, per la parte di competenza del Dipartimento, la pianificazione ed il controllo delle attività e dei costi dei concessionari della riscossione e degli intermediari della fiscalità;

d) assicura il supporto per la predisposizione degli schemi di concessione e dei relativi allegati con gli enti della fiscalità.

Art. 10.

Articolazione dell'ufficio amministrazione delle risorse

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8 del regolamento n. 107/2001, l'ufficio si articola nelle unità organizzative di seguito indicate:

REPARTO I

Servizi di supporto:

a) fornisce al direttore il supporto per il coordinamento generale della struttura e per il collegamento con gli altri uffici, interni ed esterni, nell'ambito del Dipartimento;

b) supporta il direttore nella programmazione e nel controllo di gestione dell'ufficio, nonché nell'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e nella valutazione dei risultati;

c) è responsabile dei servizi generali dell'ufficio.

REPARTO II

Relazioni con il pubblico e trattamento dei dati:

a) assicura la gestione delle relazioni con il pubblico in ordine alle attività del Dipartimento, fornendo informazioni sulle modalità di accesso ai documenti, nonché sulle procedure e sugli uffici coinvolti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) gestisce l'archivio delle istanze di accesso di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica

27 giugno 1992, n. 352, fatta eccezione per quelle eventualmente presentate in forma diretta agli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

c) cura gli adempimenti di cui art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, relativamente al personale del Dipartimento;

d) cura le procedure e gli adempimenti relativi all'applicazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675, con riferimento al personale del Dipartimento.

REPARTO III

Coordinamento e supporto alle Commissioni tributarie:

a) esamina i fabbisogni di risorse umane e strumentali delle Commissioni tributarie regionali e provinciali e ne effettua il consolidato; propone, altresì, schemi di priorità nell'assegnazione delle risorse acquisite;

b) supporta il direttore dell'ufficio nella definizione dei programmi e dei budget delle singole Commissioni tributarie e ne verifica il conseguimento;

c) cura i rapporti con le Agenzie per la definizione delle specifiche utente del sistema informativo delle Commissioni tributarie;

d) assicura il supporto per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e della relativa segreteria tecnica;

e) cura la gestione dei provvedimenti relativi al personale giudicante delle Commissioni tributarie, in accordo con il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Area I

SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI:

a) assicura lo sviluppo, la realizzazione e la gestione dei sistemi informativi e delle reti di comunicazione del Dipartimento e delle Commissioni tributarie;

b) assicura, in base alle richieste e alle necessità delle singole strutture, lo sviluppo dell'automazione degli uffici;

c) cura lo sviluppo e controlla la gestione dei centri elaborazione dati del Dipartimento;

d) cura, sulla base delle richieste espresse dalle singole strutture, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi delle reti di comunicazione del Dipartimento e delle Commissioni tributarie;

e) assicura l'adozione delle misure tecniche idonee a garantire il più elevato livello di protezione e sicurezza dei dati;

f) assicura la realizzazione delle attività di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* anche per conto degli uffici di diretta collaborazione di cui al regolamento n. 121/2001, secondo le specifiche e le esigenze da questi rappresentate.

L'Area I assicura, eventualmente coordinando progetti complessi, l'integrazione funzionale relativamente alle materie comuni ai seguenti tre reparti:

REPARTO IV

Sistemi e processi:

a) cura l'analisi dei fabbisogni informativi del Dipartimento e delle Commissioni tributarie e definisce, sulla base degli indirizzi formulati dall'ufficio coordinamento tecnologie informatiche, i livelli di servizio del sistema informativo del Dipartimento e delle Commissioni tributarie;

b) assicura, sulla base delle esigenze rappresentate, lo sviluppo, l'implementazione, il collaudo e la gestione del sistema informativo e delle procedure di automazione del Dipartimento e delle Commissioni tributarie;

c) cura la disponibilità dei pacchetti software applicativi;

d) assicura la realizzazione delle attività di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* anche per conto degli uffici di diretta collaborazione di cui al regolamento n. 121/2001, secondo le specifiche e le esigenze da questi rappresentate.

REPARTO V

Servizi infrastrutturali:

a) coordina, in coerenza con gli indirizzi formulati dal reparto IV dell'ufficio coordinamento tecnologie informatiche, la raccolta delle esigenze del Dipartimento e delle Commissioni tributarie, per le forniture hardware, lo sviluppo dei servizi di rete e dei sistemi di comunicazione;

b) fornisce gli elementi per la predisposizione del piano annuale dei servizi infrastrutturali del Dipartimento e delle Commissioni tributarie e ne verifica lo stato di avanzamento;

c) realizza le attività di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* anche per conto degli uffici di diretta collaborazione di cui al regolamento n. 121/2001, secondo le specifiche e le esigenze da questi rappresentate.

REPARTO VI

Gestione dei sistemi informativi:

a) coordina e controlla la gestione del sistema informativo del Dipartimento e delle Commissioni tributarie;

b) amministra il centro elaborazione dati del personale ed il sistema di rilevazione delle presenze del Dipartimento, verificandone, in collaborazione con l'ufficio coordinamento tecnologie informatiche, i sistemi di sicurezza hardware e software;

c) controlla il rispetto degli accordi contrattuali e delle convenzioni con i partner tecnologici e con altri fornitori ed applica le eventuali penali, anche su indicazione degli altri uffici del Dipartimento;

d) realizza le attività di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* anche per conto degli uffici di diretta collaborazione di cui al regolamento n. 121/2001, secondo le specifiche e le esigenze da questi rappresentate.

Area II

RISORSE FINANZIARIE E SERVIZI GENERALI:

a) assicura la gestione dei capitoli di bilancio del Dipartimento e delle Commissioni tributarie, gestendo le attività connesse con il ciclo di bilancio di spesa;

b) cura, sulla base delle esigenze rappresentate, l'acquisto delle risorse strumentali, gestisce il funzionamento dei servizi logistici, amministra il patrimonio e cura l'inventario dei beni del Dipartimento e delle Commissioni tributarie;

c) assicura la realizzazione delle attività di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* anche per conto degli uffici di diretta collaborazione di cui al regolamento n. 121/2001, secondo le specifiche e le esigenze da questi rappresentate.

L'Area II assicura, eventualmente coordinando progetti complessi, l'integrazione funzionale relativamente alle materie comuni ai seguenti tre reparti:

REPARTO VII

Risorse finanziarie:

a) cura la gestione amministrativo-contabile di tutti i capitoli di spesa del bilancio del Dipartimento, compreso il trasferimento dei fondi alle Agenzie; effettua le attività connesse all'elaborazione dello stato di previsione della spesa, dell'assestamento e del consuntivo; effettua, altresì, il monitoraggio dello stato di avanzamento;

b) alimenta il sistema contabile della spesa; elabora i rendiconti periodici e cura i rapporti con la Corte dei conti e con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

c) realizza le attività di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* anche per conto degli uffici di diretta collaborazione di cui al regolamento n. 121/2001, secondo le specifiche e le esigenze da questi rappresentate.

REPARTO VIII

Servizi generali:

a) cura la gestione dei servizi comuni necessari al funzionamento delle sedi del Dipartimento, delle Commissioni tributarie e del Palazzo degli esami;

b) cura la gestione degli automezzi, del centralino, della biblioteca e del protocollo del Dipartimento;

c) effettua le attività di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* anche per conto degli uffici di diretta collaborazione di cui al regolamento n. 121/2001, secondo le specifiche e le esigenze da questi rappresentate;

d) definisce i criteri di gestione dei servizi generali da parte delle segreterie delle Commissioni tributarie.

REPARTO IX

Acquisti di beni e servizi e logistica:

a) cura, sulla base delle esigenze rappresentate, l'analisi e la programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche del Dipartimento; integra tale programmazione con quella delle Commissioni tributarie, effettuata dal reparto III;

b) cura le procedure di acquisto delle risorse strumentali e logistiche del Dipartimento, nonché, per importi di gara superiori a 200.000 Euro, quelle delle Commissioni tributarie; coordina gli acquisti delle Commissioni tributarie per importi inferiori a 200.000 euro;

c) rappresenta l'ufficio del consegnatario ed ha compiti di indirizzo e vigilanza sui consegnatari delle Commissioni tributarie; gestisce, altresì, il patrimonio e l'inventario dei beni del Dipartimento;

d) cura la gestione e la manutenzione dei beni mobili ed immobili in uso al Dipartimento; gestisce i contratti di locazione;

e) garantisce la sicurezza sul posto di lavoro per le sedi del Dipartimento;

f) effettua le attività di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* anche per conto degli uffici di diretta collaborazione di cui al regolamento n. 121/2001, secondo le specifiche e le esigenze da questi rappresentate;

g) cura la gestione degli uffici cassa.

Area III

POLITICHE DEL LAVORO E DI SVILUPPO ORGANIZZATIVO - GESTIONE DEI DIRIGENTI:

a) assicura la gestione delle politiche organizzative, del personale nonché le relazioni sindacali;

b) propone le misure per l'adeguamento dell'organizzazione coerenti con l'evoluzione normativa e con le esigenze del contesto interno ed esterno, curandone anche gli aspetti collegati al dimensionamento delle risorse;

c) assicura la gestione delle procedure di reclutamento delle risorse umane ed il successivo inserimento professionale;

d) cura lo sviluppo, la gestione e l'amministrazione del personale dirigente.

L'Area III assicura, eventualmente coordinando progetti complessi, l'integrazione funzionale relativamente alle materie comuni ai seguenti tre reparti:

REPARTO X

Sviluppo organizzativo:

a) fornisce gli elementi tecnici per il monitoraggio del processo di cambiamento e di riforma dell'amministrazione;

b) elabora proposte di adeguamento delle strutture organizzative in relazione ai risultati conseguiti dal Dipartimento ed all'evoluzione del contesto socio-economico e normativo;

c) cura, in collaborazione con il reparto IV dell'ufficio, l'analisi dei processi di lavoro, fornendo proposte di razionalizzazione degli stessi;

d) coordina l'applicazione dei sistemi di valutazione delle prestazioni e del potenziale delle risorse umane, nonché dei sistemi di incentivazione, escluso quelli relativi al personale dirigente.

REPARTO XI

Sviluppo e gestione dei dirigenti:

a) cura lo sviluppo, la gestione e l'amministrazione del personale dirigente;

b) coordina l'applicazione dei sistemi di valutazione delle posizioni dirigenziali, delle prestazioni e del potenziale; coordina, altresì, le attività di formazione dei dirigenti.

REPARTO XII

Politiche del lavoro e relazioni sindacali:

a) cura la gestione della contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali, nonché i rapporti istituzionali con l'ARAN e il Dipartimento per la funzione pubblica;

b) assicura il corretto svolgimento delle relazioni sindacali.

Area IV

AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE:

a) assicura la gestione e l'amministrazione del personale del Dipartimento e delle Commissioni tributarie; cura il relativo contenzioso;

b) assicura l'attività di supporto per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale del Dipartimento e delle Commissioni tributarie;

c) effettua le attività di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* anche per conto degli uffici di diretta collaborazione di cui al regolamento n. 121/2001, secondo le specifiche e le esigenze da questi rappresentate;

d) assicura la gestione delle attività a stralcio connesse al personale del ruolo ad esaurimento dell'Ente tabacchi italiani (ETI), nonché quelle concernenti il servizio amministrativo del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.

L'Area IV assicura, eventualmente coordinando progetti complessi, l'integrazione funzionale relativamente alle materie comuni ai seguenti quattro reparti:

REPARTO XIII

Gestione del personale non dirigente:

a) cura, in base alle esigenze rappresentate, la programmazione della copertura del fabbisogno delle risorse umane degli uffici di diretta collaborazione di cui al regolamento n. 121/2001 e del Dipartimento; integra tale programmazione con quella delle Commissioni tributarie effettuata dal reparto III;

b) cura la ricerca e la selezione del personale, gestendo le procedure finalizzate al reclutamento, e provvede all'approvazione delle graduatorie di assunzione; gestisce, altresì, il relativo contenzioso;

c) cura e gestisce la formazione e lo sviluppo professionale del personale, anche sulla base delle priorità e delle esigenze espresse dalle strutture;

d) gestisce il rapporto di lavoro del personale e le relative procedure, compreso l'inquadramento giuridico; aggiorna la banca dati e amministra l'anagrafe del personale;

e) gestisce le procedure relative all'interruzione e sospensione del rapporto di lavoro;

f) applica i sistemi di incentivazione del personale.

REPARTO XIV

Trattamento economico e stipendiale:

a) gestisce le procedure per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale degli uffici di diretta collaborazione di cui al regolamento n. 121/2001, del Dipartimento e delle Commissioni tributarie; procede alla determinazione dei conguagli fiscali e contributivi;

b) effettua l'analisi dei costi del personale e predispone gli elementi contabili relativi ai risultati annuali della gestione;

c) cura gli adempimenti demandati ai sostituti di imposta e l'assistenza fiscale ai dipendenti.

REPARTO XV

Pensioni e trattamento di fine rapporto:

a) gestisce le attività amministrative e contabili per la cessazione dal servizio; cura la procedura per la liquidazione del trattamento pensionistico ordinario e privilegiato;

b) gestisce il contenzioso pensionistico;

c) procede alla costituzione delle posizioni assicurative del personale di competenza e ne gestisce la parte amministrativa.

REPARTO XVI

Normativa, contenzioso e disciplina:

a) elabora studi e proposte e fornisce, in collegamento con l'ufficio del coordinamento legislativo, elementi informativi per la predisposizione di pareri relativi a provvedimenti legislativi e regolamentari riguardanti l'ordinamento del personale;

b) cura l'analisi e l'aggiornamento della normativa del lavoro, compresi gli adempimenti in materia di contenzioso;

c) esercita la funzione ispettiva sul personale in materia di incompatibilità nell'esercizio di attività extraistituzionali e relativamente alle ipotesi di violazione del codice di comportamento di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 165/2001;

d) collabora per la predisposizione degli atti e dei procedimenti relativi alle controversie ed al contenzioso con il personale del Dipartimento e del personale delle segreterie delle Commissioni tributarie;

e) rappresenta il Dipartimento e le Commissioni tributarie nei giudizi relativi alle controversie del lavoro, a norma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 11.

Articolazione dell'ufficio relazioni internazionali

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 9 del regolamento n. 107/2001, l'ufficio si articola nelle unità organizzative di seguito indicate:

REPARTO I

Servizi di supporto:

a) fornisce al direttore il supporto per il coordinamento generale della struttura e per il collegamento con gli altri uffici, interni ed esterni, nell'ambito del Dipartimento;

b) supporta il direttore nella programmazione e nel controllo di gestione, nonché nell'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e nella valutazione dei risultati;

c) è responsabile dei servizi generali dell'ufficio;

d) supporta l'unità di indirizzo per i rapporti internazionali.

REPARTO II

Osservatorio fiscale internazionale e consulenza tributaria per gli investimenti esteri:

a) analizza e studia i sistemi fiscali dei diversi Stati ed elabora proposte; redige, in collaborazione con il reparto VIII dell'ufficio studi e politiche economico-fiscali, il documento annuale di comparazione dei sistemi fiscali;

b) cura la gestione dell'archivio documentale relativo alla normativa giuridico-tributaria comunitaria e internazionale ed assicura la gestione della banca dati «Osservatorio fiscale internazionale».

REPARTO III

Relazioni internazionali, accordi e trattati:

a) cura, sulla base degli indirizzi generali del Ministro e di quelli particolari del Capo del Dipartimento, la gestione dei rapporti con organizzazioni internazionali e ne assume il coordinamento funzionale per il Dipartimento, il Ministero e le Agenzie;

b) organizza e coordina la partecipazione ad incontri tecnici internazionali su argomenti fiscali e tributari in collaborazione con il reparto III dell'ufficio comunicazione istituzionale;

c) assicura, in materia fiscale, le attività preparatorie alla stipula degli accordi e delle convenzioni internazionali diverse dalle convenzioni contro la doppia imposizione; cura, altresì, la gestione e il raccordo di tali atti con la normativa nazionale;

d) supporta il direttore dell'ufficio e il Capo del dipartimento nelle relazioni con gli operatori nazionali della fiscalità interessati all'attuazione degli accordi.

Area I

CONVENZIONI ED IMPOSTE DIRETTE:

a) cura le attività preparatorie alla stipula degli accordi internazionali e delle convenzioni contro la doppia imposizione e ne assicura la coerenza con la normativa nazionale;

b) fornisce, per quanto di competenza, gli elementi per l'interpretazione, l'assistenza e il supporto in materia di contenzioso.

L'area I assicura, eventualmente coordinando progetti complessi, l'integrazione funzionale relativamente alle materie comuni ai seguenti due reparti:

REPARTO IV

Convenzioni contro la doppia imposizione:

a) collabora alla stipula delle convenzioni internazionali tendenti ad evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio, nonché a prevenire frodi e abusi fiscali.

REPARTO V

Imposizione diretta comunitaria e internazionale:

a) effettua le attività funzionali allo sviluppo dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale in materia di imposte dirette;

b) collabora, in collegamento con l'ufficio del coordinamento legislativo e con l'ufficio studi e politiche giuridico-tributarie, nell'elaborazione della normativa comunitaria in ambito fiscale.

REPARTO VI

Cooperazione amministrativa (CLO):

a) coordina le attività di cui alla direttiva 77/799/CEE ed al regolamento CEE n. 218/92 (CLO), in materia di cooperazione amministrativa, avvalendosi anche delle altre strutture del Dipartimento;

b) propone soluzioni per lo sviluppo della cooperazione amministrativa internazionale in tema di imposizione diretta ed indiretta.

REPARTO VII

Imposizione indiretta comunitaria e internazionale:

a) effettua le attività funzionali allo sviluppo dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale in materia di imposte indirette e accise;

b) fornisce consulenza e assistenza agli uffici del Dipartimento ed agli enti della fiscalità.

Art. 12.

Articolazione dell'ufficio federalismo fiscale

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10 del regolamento n. 107/2001, l'ufficio si articola nelle unità organizzative di seguito indicate:

REPARTO I

Servizi di supporto:

a) fornisce al direttore il supporto per il coordinamento generale della struttura e per il collegamento con gli altri uffici, interni ed esterni, nell'ambito del Dipartimento;

b) supporta il direttore nella programmazione e nel controllo di gestione, nonché nell'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e nella valutazione dei risultati;

c) è responsabile dei servizi generali e comuni dell'ufficio.

REPARTO II

Gestione albo per l'accertamento e riscossione dei tributi locali:

a) gestisce ed aggiorna l'albo dei soggetti gestori delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali, di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) cura la raccolta e fornisce elementi di valutazione, in collegamento con l'ufficio del coordinamento legislativo, sui regolamenti in materia di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali, emanati dai comuni e dalle province;

c) cura l'attività connessa con l'eventuale contenzioso.

REPARTO III

Sistema informativo sulla fiscalità locale:

a) aggiorna, cura la manutenzione e rende disponibili i flussi informativi per l'analisi, l'elaborazione e la valutazione dei dati sui tributi locali e regionali;

b) definisce i requisiti della banca dati dedicata all'ufficio;

c) effettua il monitoraggio sugli andamenti della fiscalità locale e regionale e sulle relative basi imponibili;

d) cura le elaborazioni a supporto di studi, ricerche e pareri degli altri reparti dell'ufficio, di altri uffici e di altre amministrazioni ed enti;

e) gestisce l'osservatorio sulle normative dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi industrializzati, aventi per oggetto il decentramento ed il federalismo fiscale.

Area I

RELAZIONI CON LE REGIONI E LE AUTONOMIE LOCALI:

a) assicura la gestione delle relazioni con le regioni e le autonomie locali;

b) cura il supporto tecnico per la partecipazione alla conferenza Stato-regioni-città e mantiene i rapporti con la suddetta conferenza e con le altre organizzazioni di settore;

c) predispone, in collegamento con l'ufficio del coordinamento legislativo e con l'ufficio studi e politiche giuridico-tributarie, gli elementi per gli atti normativi relativi allo sviluppo del federalismo fiscale e del decentramento dell'imposizione tributaria.

L'Area I assicura, eventualmente coordinando progetti complessi, l'integrazione funzionale relativamente alle materie comuni ai seguenti tre reparti:

REPARTO IV

Relazioni con le regioni:

a) cura la raccolta e propone la valutazione degli atti normativi e delle informazioni di carattere amministrativo sui tributi regionali;

b) fornisce consulenza ed assistenza alle regioni per la definizione degli atti normativi in materia tributaria, anche attraverso la proposta di rilievi ed osservazioni sulle leggi regionali;

c) cura i rapporti con la conferenza Stato-regioni e con le autonomie regionali e le loro organizzazioni al fine di supportare il Ministro per gli interventi di competenza in materia di federalismo fiscale;

d) effettua, in collaborazione con l'ufficio studi e politiche economico-fiscali, studi funzionali all'individuazione delle proposte di sviluppo del federalismo fiscale;

e) valuta l'impatto organizzativo ed economico-fiscale indotto dal decentramento gestionale e dalla devoluzione dei tributi.

REPARTO V

Relazioni con i comuni:

a) cura la raccolta e propone la valutazione degli atti normativi e delle informazioni di carattere amministrativo sui tributi comunali;

b) fornisce consulenza ed assistenza ai comuni per la definizione degli atti normativi in materia tributaria, anche attraverso la proposta di rilievi ed osservazioni sui regolamenti comunali;

c) cura i rapporti con la conferenza Stato-città e con le autonomie locali e le loro organizzazioni al fine di supportare il Ministro per gli interventi di competenza in materia di federalismo fiscale;

d) effettua, in collaborazione con l'ufficio studi e politiche economico-fiscali, studi funzionali all'individuazione delle proposte di sviluppo del federalismo fiscale;

e) valuta l'impatto organizzativo ed economico-fiscale indotto dal decentramento gestionale e dalla devoluzione dei tributi.

REPARTO VI

Relazioni con le province:

a) cura la raccolta e propone la valutazione degli atti normativi e delle informazioni di carattere amministrativo sui tributi provinciali;

b) fornisce consulenza ed assistenza alle province per la definizione degli atti normativi in materia tributaria, anche attraverso la proposta di rilievi ed osservazioni sui regolamenti provinciali;

c) cura i rapporti con la conferenza Stato-città e con le autonomie locali e le loro organizzazioni al fine di supportare il Ministro per gli interventi di competenza in materia di federalismo fiscale;

d) effettua studi funzionali all'individuazione, in collaborazione con l'ufficio studi e politiche economico-fiscali, delle proposte di sviluppo del federalismo fiscale;

e) valuta l'impatto organizzativo ed economico-fiscale indotto dal decentramento gestionale e dalla devoluzione dei tributi.

Art. 13.

Articolazione dell'ufficio comunicazione istituzionale

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 11 del regolamento n. 107/2001, l'ufficio si articola nelle unità organizzative di seguito indicate:

REPARTO I

Servizi di supporto:

a) fornisce al direttore il supporto per il coordinamento generale della struttura e per il collegamento con gli altri uffici, interni ed esterni, nell'ambito del Dipartimento;

b) supporta il direttore nella programmazione e nel controllo di gestione, nonché nell'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e nella valutazione dei risultati;

c) è responsabile dei servizi generali dell'ufficio.

REPARTO II

Relazioni con enti ed organismi:

a) cura il rapporto con enti, organismi e associazioni di categoria, anche al fine di recepire pareri e/o suggerimenti;

b) fornisce gli elementi per l'elaborazione della relazione annuale del Ministro per le competenti commissioni parlamentari.

REPARTO III

Promozione del sistema fiscale italiano all'estero:

a) promuove la conoscenza del sistema fiscale italiano all'estero, allo scopo di facilitare gli scambi internazionali ed evidenziare i vantaggi fiscali per gli investimenti in Italia di capitali esteri;

b) cura, in collaborazione con il reparto III dell'ufficio relazioni internazionali, la partecipazione ad eventi internazionali;

c) fornisce assistenza informativa agli italiani residenti all'estero;

d) collabora con il reparto VIII dell'ufficio studi e politiche economico-fiscali all'elaborazione del documento annuale di comparazione dei sistemi fiscali, fornendo informazioni sul livello di competitività del sistema fiscale italiano.

Area I

AREA OPERATIVA DELLA COMUNICAZIONE:

a) propone le strategie operative della comunicazione istituzionale e cura le campagne di comunicazione volte alla diffusione della conoscenza del sistema fiscale presso i contribuenti;

b) cura le pubblicazioni del Dipartimento e del Ministero in materia fiscale;

c) gestisce i servizi multimediali in materia fiscale del Ministero.

L'Area I assicura, eventualmente coordinando progetti complessi, l'integrazione funzionale relativamente alle materie comuni ai seguenti due reparti:

REPARTO IV

Strategie e piani di comunicazione:

a) effettua studi e analisi per l'individuazione delle azioni tese ad assicurare la massima conoscenza del sistema fiscale e delle sue articolazioni;

b) fornisce gli elementi per l'elaborazione delle strategie di comunicazione dell'amministrazione fiscale verso il contribuente; propone, altresì, i piani di attuazione delle strategie per la parte di competenza del Dipartimento;

c) cura l'organizzazione delle campagne informative per la diffusione della conoscenza del sistema fiscale e gestisce i rapporti con gli enti esterni cui è delegata la realizzazione di tali campagne;

d) organizza e partecipa ad eventi comunicativi nazionali.

REPARTO V

Gestione degli strumenti di comunicazione:

a) gestisce il sistema integrato di comunicazione condiviso con le Agenzie, la Guardia di finanza e gli altri enti della fiscalità;

b) gestisce il sito internet ed intranet del Ministero, i servizi telematici e multimediali ed il televideo nazionale per le parti di competenza;

c) cura, in collaborazione con i competenti uffici, la realizzazione di pubblicazioni e di altri prodotti editoriali in materia di normativa economico-fiscale e giuridico-tributaria diretti a diffondere presso il contribuente la conoscenza del sistema fiscale;

d) cura i rapporti con le società private e le istituzioni pubbliche specializzate nell'editoria tributaria e fiscale.

Area II

OSSERVATORIO DELLA SODDISFAZIONE DEL CONTRIBUENTE:

a) definisce, sulla base di quanto disposto dalla convenzione e secondo gli indirizzi forniti dal capo del Dipartimento, il piano di qualità e gli standard qualitativi dei servizi e ne controlla il raggiungimento;

b) verifica il livello di qualità dell'assistenza al contribuente e propone iniziative per il suo miglioramento.

L'area II assicura, eventualmente coordinando progetti complessi, l'integrazione funzionale relativamente alle materie comuni ai seguenti due reparti:

REPARTO VI

Monitoraggio della qualità del servizio:

a) vigila sul corretto esercizio delle funzioni attribuite agli uffici per le relazioni con il pubblico delle agenzie;

b) propone le modalità per il recepimento dei reclami e le analizza periodicamente;

c) elabora i dati raccolti sul livello di soddisfazione dei contribuenti, fornendo periodicamente agli organi preposti al controllo strategico i dati relativi;

d) definisce i requisiti della banca dati della qualità e delle relative applicazioni.

REPARTO VII

Pianificazione del miglioramento della qualità dei servizi:

a) elabora le informazioni sulla qualità erogata, attesa e percepita dal contribuente, anche commissionando studi all'esterno;

b) propone iniziative finalizzate a migliorare la qualità dei servizi e l'immagine dell'amministrazione fiscale nella società, al fine di favorire l'adempimento spontaneo dei contribuenti;

c) collabora con l'ufficio agenzie ed enti della fiscalità, fornendo elementi per la definizione degli obiettivi delle convenzioni relativi ai rapporti con i contribuenti;

d) effettua le analisi necessarie ad assicurare la coerenza delle azioni per il miglioramento della qualità pianificate dagli enti della fiscalità.

Art. 14.

Articolazione dell'ufficio coordinamento tecnologie informatiche

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 12 del regolamento n. 107/2001, l'ufficio si articola nelle unità organizzative di seguito indicate:

REPARTO I

Servizi di supporto:

a) fornisce al direttore il supporto per il coordinamento generale della struttura e per il collegamento con gli altri uffici, interni ed esterni, nell'ambito del Dipartimento;

b) supporta il direttore nella programmazione e nel controllo di gestione, nonché nell'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e nella valutazione dei risultati;

c) è responsabile dei servizi generali dell'ufficio.

REPARTO II

Osservatorio sullo stato dell'informatizzazione:

a) gestisce l'osservatorio sullo stato dei sistemi informatici dell'amministrazione fiscale;

b) effettua studi ed analisi della normativa e degli standard nazionali ed internazionali per la misurazione della qualità dei prodotti e dei servizi;

c) effettua analisi comparative tra i costi di sviluppo dell'informatica all'interno dell'amministrazione fiscale e quelli di altre amministrazioni ed enti;

d) assicura il coordinamento dei sistemi G-net, internet, intranet ed extranet.

Area I

SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ:

a) propone le linee guida, gli indirizzi strategici e i piani per lo sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione;

b) assicura la compatibilità delle scelte tecniche del Dipartimento e delle agenzie, nel rispetto dell'autonomia di queste ultime;

c) assicura il controllo del piano annuale dell'informatica e dei relativi progetti.

L'area I assicura, eventualmente coordinando progetti complessi, l'integrazione funzionale relativamente alle materie comuni ai seguenti due reparti:

REPARTO III

Strategie di sviluppo:

a) fornisce gli elementi per l'elaborazione delle linee guida e degli indirizzi strategici per lo sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; propone, altresì, le strategie di formazione professionale specialistica per le risorse dell'amministrazione fiscale;

b) fornisce gli elementi per l'elaborazione delle linee generali dei piani triennali ed annuali dell'informatica e dei relativi piani tecnici dell'amministrazione fiscale, assicurando il raccordo con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

c) propone i requisiti generali del sistema informativo della fiscalità assicurando le condizioni per la interoperabilità dei sistemi di tutti gli enti partecipanti alla gestione della fiscalità.

REPARTO IV

Monitoraggio:

a) assicura l'aggiornamento annuale del piano dell'informatica, definendo tempi, costi e priorità coerentemente con le scelte delle agenzie e della Guardia di finanza;

b) monitora lo stato di avanzamento del piano annuale dell'informatica e dei relativi progetti, elaborando il consuntivo annuale dell'attività e il report sullo stato di informatizzazione dell'amministrazione.

REPARTO V

Normativa tecnica:

a) propone le norme tecniche di integrazione e le misure di sicurezza dei diversi sistemi informatici della fiscalità;

b) propone le direttive di applicazione delle norme che regolano la riservatezza dei dati, i criteri di autorizzazione e di tracciabilità degli accessi a norma delle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;

c) propone le direttive per l'acquisto di beni e di servizi informatici, nel rispetto degli ambiti di autonomia delle agenzie;

d) gestisce i rapporti con il centro tecnico della rete unitaria della pubblica amministrazione e fornisce gli elementi per la valutazione delle proposte di convenzione.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANI COLLEGIALI

Art. 15.

Dotazione organica

1. La dotazione organica complessiva del Dipartimento, prevista dall'art. 16 del regolamento n. 107/2001, è articolata secondo l'allegata tavola *B.*

Art. 16.

Organi collegiali

1. Presso il Dipartimento operano la Consulta nazionale tributaria e la Commissione consultiva per la riscossione di cui, rispettivamente, alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 13 del regolamento n. 107/2001, oltre agli altri organi collegiali di cui al comma 1 del medesimo articolo.

2. Presso la Consulta nazionale tributaria è costituita una apposita segreteria, che opera nell'ambito dell'ufficio agenzie ed enti della fiscalità, alla quale è preposto un dirigente di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto.

3. La segreteria tecnica di cui all'art. 7 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, della Commissione consultiva per la riscossione opera nell'ambito dell'ufficio studi e politiche giuridico-tributarie. Alla segreteria tecnica è preposto un dirigente di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni organizzative incompatibili con esso e, in particolare, sono abrogati gli articoli 2 e 6 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001, concernente, tra l'altro, l'attivazione delle agenzie fiscali, nonché il decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 2001, registrato presso la Corte dei conti il 9 maggio 2001 al numero 239, di organizzazione interna provvisoria del Dipartimento per le politiche fiscali.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo, per il visto e la registrazione.

Roma, 21 novembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 173

TAVOLA A - SCHEMA DI ARCHITETTURA ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

CAPO DEL DIPARTIMENTO

Consiglieri di direzione e esperti di direzione

Unità organizzative alle dipendenze del Capo del Dipartimento

UFFICIO A
- REPARTO I
- REPARTO II ⎤ AREA I
- REPARTO III ⎦
- ...
- REPARTO n

UFFICIO B
- REPARTO I
- REPARTO II ⎤ AREA I
- REPARTO III ⎦
- REPARTO IV ⎤ AREA II
- ... ⎦
- REPARTO n

UFFICIO .....
- REPARTO I
- REPARTO II ⎤ AREA I
- REPARTO III ⎦
- REPARTO IV ⎤ AREA II
- ... ⎦
- REPARTO n

UFFICIO Z
- REPARTO I
- REPARTO II ⎤ AREA I
- REPARTO III ⎦
- REPARTO IV ⎤ AREA II
- REPARTO V ⎦
- ... ⎤ AREA n
- REPARTO n ⎦

TAVOLA B - DOTAZIONE ORGANICA

UFFICI	POSIZIONI DIRIGENZIALI			AREE FUNZIONALI				TOTALE GENERALE
	UFFICI DIRIGENZIALI GENERALI	AREE, REPARTI E CONSIGLIERI	TOTALE	AREA C	AREA B	AREA A	TOTALE A+B+C	
CAPO DEL DIPARTIMENTO	1		1					1
UNITA' ORGANIZZZATIVE ALLE DIPENDENZE DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO		9	9	59	27		86	95
FUNZIONI DI CONSIGLIERE E DI ESPERTO DI DIREZIONE		27	27					27
STUDI E POLITICHE ECONOMICO-FISCALI	1	9	10	82	23		105	115
STUDI E POLITICHE GIURIDICO-TRIBUTARIE	1	16	17	101	49		150	167
AGENZIE ED ENTI DELLA FISCALITA'	1	13	14	69	20		89	103
AMMINISTRAZIONE RISORSE	1	20	21	100	131	50	281	302
FEDERALISMO FISCALE	1	7	8	53	26		79	87
RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	8	9	68	30		98	107
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	1	9	10	42	34		76	86
COORDINAMENTO TECNOLOGIE INFORMATICHE	1	6	7	35	16		51	58
TOTALE	9	124	133	609	356	50	1015	1148

02A02844

DECRETO 11 febbraio 2002.

Schema di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419;

Visto l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come risulta modificato ed integrato dall'art. 6 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Visto il decreto interministeriale 20 ottobre 1994, concernente lo schema di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere, emanato ai sensi del citato art. 5 del decreto legislativo n. 502/1992;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che ha sostituito il citato art. 5 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993, prevedendo al comma 5, punto *b)*, l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;

Considerata la necessità di provvedere ad un aggiornamento dello schema di bilancio per le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere, di cui al decreto interministeriale 20 ottobre 1994, anche sulla base delle modificazioni intervenute nella normativa;

Tenuto conto dell'esigenza del consolidamento dei conti pubblici e dell'informatizzazione da finalizzare anche agli adempimenti di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e di cui all'art. 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

Considerato che detto schema di bilancio, a norma del citato art. 5 del decreto legislativo n. 502/1992, sostituito dal citato art. 5 del decreto legislativo n. 229/1999, deve essere di tipo economico ed uniformato ai principi di cui al codice civile;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Decreta:

I bilanci pluriennali ed annuali delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere debbono essere redatti secondo lo schema allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 329

ALLEGATO

SCHEMA DI BILANCIO
DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) Immobilizzazioni

I - immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento .....
2) costi di ricerca, sviluppo .....
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno .....
4) immobilizzazioni in corso e acconti .....
5) altre .....
TOTALE I

II -Immobilizzazioni materiali

1) terreni .....
2) fabbricati .....
a) disponibili .....
b) indisponibili .....
3) impianti e macchinari .....
4) attrezzature sanitarie e scientifiche .....
5) mobili e arredi .....
6) automezzi .....
7) altri beni .....
8) immobilizzazioni in corso e acconti .....
TOTALE II

III-Immoblizzazioni finanziarie

1) crediti .....
2) titoli .....
TOTALE III
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)

B) Attivo circolante

I -Rimanenze:

1) sanitarie .....
2) non-sanitarie .....
3) acconti .....

TOTALE I

II - Crediti da

1) regione e prov. autonoma .....
2) comune .....
3) aziende sanitarie pubbliche .....
4) ARPA .....
5) erario .....
6) altri (privati, estero, anticipi, personale ...) .....

TOTALE II

III - Attività finanziarie .....

1) titoli a breve .....

TOTALE III

IV -Disponibilità liquide

1) cassa .....
2) istituto tesoriere .....
3) c/c postale .....

TOTALE IV

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)

C) Ratei e risconti

D) Conti d'ordine

1) canoni leasing ancora da pagare .....
2) depositi cauzionali .....

PASSIVO

A) Patrimonio netto

I. Finanziamenti per investimenti .....
II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti .....
III. Fondo di dotazione .....
IV. Contributi per ripiani perdite anno ....
anno ....
V. Utili (perdite) portati a nuovo .....
VI. Utile (perdita) dell'esercizio .....

TOTALE (A)

B) Fondi per rischi e oneri

1) per imposte .....
2) rischi .....
3) altri .....

TOTALE (B)

C) Trattamento fine rapporto

1) premi di operosità medici SUMAI .....
2) trattamento di fine rapporto .....

TOTALE (C)

D) Debiti

1) mutui .....
2) regione e prov. autonoma .....
3) comune .....
4) aziende sanitarie pubbliche .....
5) ARPA .....
6) debiti verso fornitori .....
7) debiti verso istituto tesoriere .....
8) debiti tributari .....
9) debiti verso istituti di previdenza .....
10) altri debiti .....

TOTALE (D)

E) Ratei e risconti

F) Conti d'ordine

1) canoni leasing ancora da pagare .....
2) depositi cauzionali .....

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) contributi in c/esercizio .....
2) proventi e ricavi diversi .....
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche .....
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie .....
5) costi capitalizzati .....

TOTALE (A)

B) Costi della produzione

1) acquisti di beni .....
2) acquisti di servizi .....
   a) prestazioni sanitarie da pubblico .....
   b) prestazioni sanitarie da privato .....
   c) prestazioni non sanitarie da pubblico .....
   d) prestazioni non sanitarie da privato .....
3) manutenzione e riparazione .....
4) godimento di beni di terzi .....
5) personale sanitario .....
6) personale professionale .....
7) personale tecnico .....
8) personale amministrativo .....
9) oneri diversi di gestione .....
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (suddiviso per singolo conto) .....
11) ammortamento dei fabbricati .....
   a) disponibili .....
   b) indisponibli .....
12) ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali (suddiviso per singolo conto) .....
13) svalutazione dei crediti .....
14) variazione delle rimanenze .....
   a) sanitarie .....
   b) non sanitarie .....
15) accantonamenti tipici dell'esercizio .....

TOTALE (B)

differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari

1) interessi attivi .....
2) altri proventi .....
3) interessi passivi .....
4) altri oneri .....

TOTALE (C)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

1) rivalutazioni .....
2) svalutazioni .....

TOTALE (D)

E) proventi e oneri straordinari

1) minusvalenze .....
2) plusvalenze .....
3) accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria .....
4) concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche .....
5) sopravvenienze e insussistenze .....

TOTALE (E)

risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

Imposte e tasse

Utile o perdita di esercizio

02A02896

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Mnarsi Faouzi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Mnarsi Faouzi ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto per tanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Mnarsi Faouzi, nato a Nefza (Tunisia) il giorno 8 giugno 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Mnarsi Faouzi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02493

DECRETO 4 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Nefzi Noureddine di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Nefzi Noureddine ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le diposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996, dal sig. Nefzi Noureddine, nato a Beja (Tunisia) il giorno 3 gennaio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Nefzi Noureddine è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02494

DECRETO 4 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Kebaier Mohamed Ali di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Kebaier Mohamed Ali ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisto l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Kebaier Mohamed Ali, nato a Kalaat Andalos-Ariana (Tunisia) il giorno 23 marzo 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Kebaier Mohamed Ali è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per l'attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02495

DECRETO 4 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Mourad Nefzi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Mourad Nefzi ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le con-

dizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Mourad Nefzi, nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 31 maggio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Mourad Nefzi è autorizzato ad esercitare in Italia, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02551

DECRETO 4 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Adel Salah di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Adel Salah ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Adel Salah, nato a Maltar (Tunisia) il giorno 20 novembre 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Adel Salah è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02552

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Garbajal Karina Estilita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Garbajal Karina Estilita ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994. n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1998 presso l'Universidad Catolica de S. Maria di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Garbajal Karina Estilita, nata a Arequipa (Perù) il giorno 5 settembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Garbajal Karina Estilita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso a carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02536

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vera Farfan Rosario del Pilar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vera Farfan Rosario del Pilar ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia delta professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1990 presso l'Universidad Nacional de S. Agustin di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Vera Farfan Rosario Del Pilar, nata a Arequipa (Perù) il giorno 22 dicembre 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vera Farfan Rosario Del Pilar è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite al sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02537

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Manrique Macedo Gladys Ana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Manrique Macedo Gladys Ana ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri pei quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto letigislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 2000 presso l'Universidad Nacional de S. Agustin Arequipa (Perù) dalla sig.ra Manrique Macedo Gladys Ana, nata a Arequipa (Perù) giorno 6 novembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Manrique Macedo Gladys Ana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02538

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Herrera Mendoza Rosa Estefania di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Herrera Mendoza Rosa Estefania ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1997 presso l'Universidad Nacional de S. Agustin di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Herrera Mendoza Rosa Estefania, nata a Arequipa (Perù) il giorno 26 dicembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Herrera Mendoza Rosa Estefania è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02539

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cabello Corrales Leslie Rosario di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cabello Corrales Leslie Rosario ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1996 presso l'Universidad Nacional de S. Agustin di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Cabello Corrales Leslie Rosario, nata a Arequipa (Perù) il giorno 8 gennaio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cabello Corrales Leslie Rosario è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02540

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mansilla Mamani Ana Isabel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mansilla Mamani Ana Isabel ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1998, presso l'Universidad Catolica de S. Maria di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Mansilla Mamani Ana Isabel, nata a Arequipa (Perù) il giorno 9 gennaio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mansilla Mamani Ana Isabel è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02544

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Condori Pacheco Abel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Condori Pacheco Abel ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciado en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciado en enfermeria conseguito nell'anno 1993, presso l'Universidad Catolica de S. Maria di Arequipa (Perù) dal sig. Condori Pacheco Abel, nato a Arequipa (Perù) il giorno 4 dicembre 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Condori Pacheco Abel è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02546

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Blanco Canavire Aureola Monica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Blanco Canavire Aureola Monica ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1997, presso l'Universidad Catolica de S. Maria di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Blanco Canavire Aureola Monica, nata ad Arequipa (Perù) il giorno 2 novembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Blanco Canavire Aureola Monica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02548

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lazo Casas Carmela Rosa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lazo Casas Carmela Rosa ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1996, presso l'Universidad Catolica de S. Maria di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Lazo Casas Carmela Rosa, nata a Junin (Perù) il giorno 21 febbraio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lazo Casas Carmela Rosa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02549

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Arevalo Sanchez Sonia Marivel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Arevalo Sanchez Sonia Marivel ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 2000 presso l'Universidad Nacional de S. Agustin di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Arevalo Sanchez Sonia Marivel, nata a Lima (Perù) il giorno 21 ottobre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Arevalo Sanchez Sonia Marivel è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02541

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Choquihuillca Rocca Norma di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Choquihuillca Rocca Norma ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada ed enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1997, presso l'Universidad Catolica de S. Maria di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Choquihuillca Rocca Norma, nata a Cusco (Perù) il giorno 20 febbraio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Choquihuillca Rocca Norma è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02534

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Valenzuela Jelasquez Melka Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Valenzuela Jelasquez Melka Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada ed enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 2000, presso l'Universidad Catolica de S. Maria di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Valenzuela Jelasquez Melka Elena, nata a Moquegua (Perù) il giorno 3 marzo 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Valenzuela Jelasquez Melka Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02535

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gutierrez Flores Patricia Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gutierrez Flores Patricia Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1999 presso l'Universidad Nacional de S. Agustin di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Gutierrez Flores Patricia Cristina, nata a Arequipa (Perù) il giorno 13 marzo 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gutierrez Flores Patricia Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02613

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Llanos Zapana Adita Caterina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Llanos Zapana Adita Caterina ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1999 presso l'Universidad Catolica de S. Maria di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Llanos Zapana Adita Caterina, nata a Arequipa (Perù) il giorno 9 agosto 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Llanos Zapana Adita Caterina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02614

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Fernandez Loaiza Josefina Guadalupe di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Fernandez Loaiza Josefina Guadalupe ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1986 presso l'Universidad Catolica de S. Maria di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Fernandez Loaiza Josefina Guadalupe, nata a Arequipa (Perù) il giorno 19 marzo 1961, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Fernandez Loaiza Josefina Guadalupe è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02615

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Areguelles Chavez Angelica Ysolina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Areguelles Chavez Angelica Ysolina ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 2000 presso l'Universidad Nacional de S. Agustin di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Areguelles Chavez Angelica Ysolina, nata a Arequipa (Perù) il giorno 13 marzo 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Areguelles Chavez Angelica Ysolina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02616

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Basedan Caceres Dania Isabel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Basedan Caceres Dania Isabel ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1999 presso l'Universidad Nacional de S. Agustin di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Basedan Caceres Dania Isabel, nata a Puno (Perù) il giorno 19 novembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Basedan Caceres Dania Isabel è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02659

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Arrieta Candia Delapaz Frida di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Arrieta Candia Delapaz Frida ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1999 presso l'Universidad Nacional de S. Agustin di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Arrieta Candia Delapaz Frida, nata a Puno (Perù) il giorno 24 gennaio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Arrieta Candia Delapaz Frida è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02660

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ortiz Ale Antonieta Albina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ortiz Ale Antonieta Albina ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1996 presso l'Universidad Nacional de S. Agustin di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Ortiz Ale Antonieta Albina, nata a Miraflores (Perù) il giorno 1° marzo 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ortiz Ale Antonieta Albina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02661

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Carpio Tuanama Wilma Jiuliet di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Carpio Tuanama Wilma Jiuliet ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1999 presso l'Universidad Nacional de S. Agustin di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Carpio Tuanama Wilma Jiuliet, nata a Arequipa (Perù) il giorno 16 marzo 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Carpio Tuanama Wilma Jiuliet è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02662

DECRETO 11 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mayta Coaguila Gloria Celia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mayta Coaguila Gloria Celia ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1988 presso l'Universidad Catolica de S. Maria di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Mayta Coaguila Gloria Celia, nata a Arequipa (Perù) il giorno 3 marzo 1957, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mayta Coaguila Gloria Celia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02617

DECRETO 11 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Delgado Bejarano Raquel Fiorella di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Delgado Bejarano Raquel Fiorella ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 2000, presso l'Universidad Catolica de S. Maria di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Delgado Bejarano Raquel Fiorella, nata a Arequipa (Perù) il giorno 17 aprile 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Delgado Bejarano Raquel Fiorella è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02542

DECRETO 11 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Paredes Torres Erik di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Paredes Torres Erik ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermero conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermero conseguito nell'anno 1998, presso l'Universidad Nacional de S. Agustin di Arequipa (Perù) dal sig. Paredes Torres Erik, nato a Arequipa (Perù) il giorno 18 febbraio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Paredes Torres Erik è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02543

DECRETO 11 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Aparicio Chavez Shirley Keyty di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Aparicio Chavez Shirley Keyty ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 2000, presso l'Universidad Nacional de S. Agustin di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Aparicio Chavez Shirley Keyty, nata a Arequipa (Perù) il giorno 30 novembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Aparicio Chavez Shirley Keyty è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02545

DECRETO 11 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Torres Zevallos Joryiana Magnolia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Torres Zevallos Joryiana Magnolia ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 2000 presso l'Universidad Nacional de S. Agustin di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Torres Zevallos Joryiana Magnolia, nata ad Arequipa (Perù) il giorno 20 giugno 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Torres Zevallos Joryiana Magnolia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02547

DECRETO 13 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Turcu Coralia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Turcu Coralia, ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical, conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394, del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola postliceale sanitaria di Slobozia (Romania) dalla sig.ra Turcu Coralia, nata a Slobozia (Romania) il giorno 19 marzo 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Turcu Coralia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02596

DECRETO 14 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Guesmi Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Guesmi Mohamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dal sig. Guesmi Mohamed, nato a Kairouan (Tunisia) il giorno 5 febbraio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Guesmi Mohamed è autorizzato ad esercitare in Italia, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02550

DECRETO 14 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gharsallaoui Najoua di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gharsallaoui Najoua ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dalla sig.ra Gharsallaoui Najoua, nata a Cherarda (Tunisia) il giorno 17 ottobre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gharsallaoui Najoua è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02492

DECRETO 5 marzo 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 11 dicembre 2001 della ditta Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a.;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a., sono sospese, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni:

Specialità medicinale	Confezione	N. A.I.C.
Actal	16 compresse	016966018
Actal	48 compresse	016966020
Bronchenolo	gocce orali 20 ml	006090068
Bronchenolo balsamo	pomata balsamica	027886023
Bronchenolo inalante	20 capsule per inalazione	027150022
Latte di magnesia phillips	flacone 336 g	008601015
Latte di magnesia phillips	30 tavolette	008601027
Latte di magnesia phillips	75 tavolette	008601039
Magg 1X	sciroppo g 200	016021053
Nuovo andrews	10 bustine g 5	023473010
Nuovo andrews	polvere 113 g	023473034
Rinazina	«0,025% crema nasale» tubo 15 g	000590063
Trimax	30 compresse	022947042
Trimax	50 compresse	022947055
Triplice	10 compresse	025108046
Winadol	10 supposte 500 mg	027856018

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 marzo 2002

Il dirigente: GUARINO

02A03041

DECRETO 5 marzo 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano di cui è titolare la ditta Glaxosmithkline S.p.a.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 11 dicembre 2001 della ditta Glaxosmithkline S.p.a.;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Glaxosmithkline S.p.a., sono sospese, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni:

Specialità medicinale	Confezione	N. A.I.C.
Acid stop	«500 mg compresse masticabili» 36 compresse masticabili	034417016
Acid stop	«500 mg compresse masticabili» 75 compresse masticabili	034417028
Eno	10 bustine 5 g	017612021

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 marzo 2002

Il dirigente: GUARINO

02A03042

DECRETO 5 marzo 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influsplit».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto, identificata in banca dati della scrivente direzione come registrata con procedura nazionale;

Vista la comunicazione datata 29 ottobre 2001 pervenuta dall'ufficio X di questa Direzione generale con la quale è stata segnalata l'errata codifica attribuita alla specialità medicinale «Influsplit» nelle confezioni: 1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml - 10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml - 20 siringhe preriempite 0,5 ml - 20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;

Preso atto, pertanto, che a seguito della suindicata errata codifica la specialità medicinale «Influsplit», nelle confezioni: 1 siringa preriempita-senza ago 0,5 ml - 10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml - 20 siringhe preriempite 0,5 ml - 20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml, risultava avere registrazione nazionale e non mutuo riconoscimento;

Considerato che le specialità medicinali di mutuo riconoscimento non sono oggetto di sospensione per mancata commercializzazione;

Ritenuto, pertanto, che la specialità «Influsplit», nelle confezioni sopra indicate, è stata sospesa per erronea attribuzione del codice N anziché M;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000

INFLUSPLIT:

1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml - A.I.C. n. 034013033;

10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml - A.I.C. n. 034013045;

20 siringhe preriempite 0,5 ml - A.I.C. n. 034013058;

20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml - A.I.C. n. 034013060.

Ditta: Valda laboratori farmaceutici S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 marzo 2002

Il dirigente: GUARINO

02A03043

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centro Umbria Arte soc. coop. a r.l.», in Corciano Taverne e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale in data 12 aprile 1997 con il quale la società cooperativa sotto indicata è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza del tribunale di Perugia 22 aprile 1997 con la quale la stessa società è stata dichiarata fallita;

Visto il decreto ministeriale in data 22 marzo 2000 con il quale è stato annullato il citato decreto ministeriale 12 aprile 1997;

Vista la sentenza 3 dicembre 2000 dello stesso tribunale di Perugia di revoca della precedente sentenza 22 aprile 1997, dichiarativa del fallimento della società;

Ritenuto che sia rimasto sostanzialmente immutato lo stato di insolvenza della società ritenuto quindi di riconfermare le determinazioni già al riguardo assunte dall'amministrazione;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centro Umbria Arte soc. coop. a r.l.», in Corciano Taverne (Perugia), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 12 aprile 1997, è nuovamente posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la rag. Laura Renata Bertelé, nata a Belluno il 28 agosto 1953 e domiciliata in Roma, via Guido D'Arezzo n. 18, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03000

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Unita - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Dolo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 18 dicembre 1998, e dei successivi accertamenti in data 22 giugno 2001 effettuati nei confronti della società cooperativa «Unità - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Dolo (Venezia), in liquidazione, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Unita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Dolo (Venezia), in liquidazione, codice fiscale n. 02838210272, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la rag. Rossana Stocchero, nata a Venezia il 14 febbraio 1965 residente in Venezia Mestre, corso del Popolo n. 61/3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03001

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di lavoro Cristallo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Venezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 marzo 2001 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa di lavoro Cristallo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in con sede in Venezia, in liquidazione, da cui si rileva l'insufficenza patrimoniale dell'Ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa di lavoro Cristallo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia, in liquidazione, codice fiscale n. 02340640271, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la rag. Rossana Stocchero, nata a Venezia il 14 febbraio 1965, residente in Venezia Mestre, corso del Popolo n. 61/3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 20021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03002

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 marzo 2002.

Proroga dei termini di validità del decreto ministeriale 27 febbraio 1998, concernente la distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, concernente «Distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 1998, con il quale, in via transitoria, è stata regolamentata la materia a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 135/1997 del 8-16 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 del 21 maggio 1997;

Visto l'art. 105, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono state conferite alle regioni le funzioni inerenti il rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di competenza delle regioni stesse;

Visto il decreto ministeriale del 10 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 1999, con il quale le disposizioni del citato decreto ministeriale del 27 febbraio 1998, sono state prorogate per sei mesi;

Visto il decreto ministeriale del 9 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 dell'11 settembre 1999, con il quale le disposizioni del citato decreto ministeriale del 27 febbraio 1998, sono state prorogate per ulteriori sei mesi;

Visto il decreto ministeriale del 10 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2000, con il quale le disposizioni del citato decreto ministeriale del 27 febbraio 1998, sono state prorogate per un anno;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2001, con il quale le disposizioni del citato decreto ministeriale del 27 febbraio 1998, sono state prorogate ulteriormente per un anno;

Considerato che continua a permanere per l'amministrazione l'obbligo di disciplinare la materia nel rispetto delle nuove competenze attribuite alle regioni dal precitato decreto legislativo per ciò che attiene al rilascio dell'autorizzazione per la distrazione degli autobus dal servizio di noleggio con conducente a quello di linea relativamente alle autolinee di competenza statale nonché al rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni per la distrazione degli autobus dal servizio di linea a quello di noleggio con conducente;

Decreta:

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 105, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1998, sono prorogate di un anno, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto dal decreto ministeriale del 7 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il Ministro: LUNARDI

02A03040

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 febbraio 2002.

Abilitazione all'Istituto «I.R.E.P. - Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Padova corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina

e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2001 con il quale l'Istituto «I.R.E.P. - Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto «I.R.E.P. - Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica» per la sede periferica in Padova;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 16 novembre 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 24 gennaio 2002, trasmessa con nota n. 82 del 25 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «I.R.E.P. - Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Padova, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A03022

DECRETO 12 febbraio 2002.

Abilitazione all'«Istituto per lo studio delle psicoterapie S.r.l. (ISP S.r.l.) - Scuola di specializzazione in psicoterapie brevi ad approccio strategico» ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Bari, Santi Cosma e Damiano, e Reggio Calabria corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1998, con il quale l'«Istituto per lo studio delle psicoterapie S.r.l. (ISP S.r.l.) - Scuola di specializzazione in psicoterapie brevi ad approccio strategico» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Roma e Vibo Valentia per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto per lo studio delle psicoterapie S.r.l. (ISP S.r.l.) - Scuola di specializzazione in psicoterapie brevi ad approccio strategico» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alle sedi periferiche di Bari, Santi Cosma e Damiano (Latina), e Reggio Calabria;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il parere favorevole al riconoscimento delle predette sedi espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 14 dicembre 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 24 gennaio 2002, trasmessa con nota n. 82 del 25 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto per lo studio delle psicoterapie S.r.l. (ISP S.r.l.) - Scuola di specializzazione in psicoterapie brevi ad approccio strategico» è abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Bari, Santi Cosma e Damiano (Latina), e Reggio Calabria, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascuna sede e per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A03023

DECRETO 12 febbraio 2002.

Modifiche al decreto 23 luglio 2001 di abilitazione all'Istituto «Studi cognitivi» ad istituire e ad attivare nella sede di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli sandard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 2001, con il quale l'Istituto «Studi cognitivi» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a quindici unità e, per l'intero corso, a sessanta unità;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede che il numero massimo degli allievi ammissibili sia aumentato da quindici a venti unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 novembre 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 24 gennaio 2002, trasmessa con nota n. 82 del 25 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Studi Cognitivi», abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano, corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato ad ammettere allievi al primo anno di corso per un numero massimo pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A03024

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 febbraio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visti i decreti 3 agosto 2001 e 16 agosto 2001, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 settembre 2001 e n. 201 del 30 agosto 2001 con cui sono stati delimitati i comuni di Alberobello, Altamura, Castellana Grotte, Conversano, Gravina di Puglia, Minervino Murge, Monopoli, Poggiorsini, Puntignano, Sammichele di Bari, Spinazzola e Turi della provincia di Bari per i danni alle produzioni provocati dalle gelate del 14 e 15 aprile 2001;

Visto il decreto 9 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 2001, con cui sono stati delimitati, tra l'altro, i comuni di Corigliano d'Otranto, Muro Leccese e Scorrano della provincia di Lecce per i danni alle produzioni provocati dalle grandinate del 22 agosto 2001;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° gennaio 2001 al 15 novembre 2001 nelle province di Bari, Taranto, Brindisi, Lecce;

grandinate 26 settembre 2001 nella provincia di Foggia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 105:

Bari: siccità dal 1° gennaio 2001 al 31 ottobre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Altamura, Andria, Binetto, Bisceglie, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Minervino Murge, Modugno, Molfetta, Monopoli, Palo del Colle, Poggiorsini, Putignano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Spinazzola, Terlizzi, Toritto, Trani, Turi, con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate del 14 e 15 aprile 2001 già dichiarate eccezionali, all'interno dei territori individuati con i decreti 3 agosto 2001 e 16 agosto 2001, citati nelle premesse;

Brindisi: siccità dal 10 marzo 2001 al 26 ottobre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nell'intero territorio provinciale;

Foggia: grandinate del 26 settembre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio del comune di Castelluccio Valmaggiore;

Lecce: siccità dal 1° gennaio 2001 al 31 ottobre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Alessano, Andrano, Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Cannole, Carmiano, Castrignano de' Greci, Castrignano del Capo, Castro, Corigliano d'Otranto, Corsano, Cursi, Diso, Gagliano del Capo, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Melpignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Monteroni di Lecce, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Patù, Poggiardo, Salice Salentino, Salve, San Cassiano, Sanarica, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Specchia, Spongano, Surano, Tiggiano, Tricase, Uggiano La Chiesa, Veglie, con esclusione delle colture danneggiate dalle grandinate del 22 agosto 2001 già dichiarate eccezionali, all'interno dei territori individuati con decreto 9 novembre 2001 citato nelle premesse;

Taranto: siccità dal 1° maggio 2001 al 15 novembre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Avetrana, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Montemesola, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Taranto, Torricella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A02587

DECRETO 15 febbraio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 14 settembre 2001 al 15 settembre 2001 nella provincia di Napoli;

piogge alluvionali dal 14 settembre 2001 al 15 settembre 2001 nella provincia di Napoli;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Napoli:

grandinate del 14 settembre 2001, del 15 settembre 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Bacoli, Monte di Procida, Napoli, Palma Campania, Pozzuoli;

piogge alluvionali dal 14 settembre 2001 al 15 settembre 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Napoli, Pozzuoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A02588

DECRETO 15 febbraio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Potenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto 10 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 2001 con cui sono stati delimitati i comuni di Genzano di Lucania e Melfi della provincia di Potenza per i danni alle produzioni provocati dalla siccità dal 1° febbraio 2001 al 31 maggio 2001;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Basilicata degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° febbraio 2001 al 31 maggio 2001 nella provincia di Potenza;

grandinate dal 26 luglio 2001 al 5 settembre 2001 nella provincia di Potenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Potenza:

siccità dal 1° febbraio 2001 al 31 maggio 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Genzano di Lucania, Lavello, Melfi, Montemilone, Rapolla, Venosa con esclusione delle colture danneggiate dalla siccità dal 1° febbraio 2001 al 31 maggio 2001 già dichiarata eccezionale, all'interno dei territori individuati con decreto 10 settembre 2001 citato nelle premesse;

grandinate dal 26 luglio 2001 al 5 settembre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Grumento Nova, Marsicovetere, Viggiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A02586

DECRETO 20 febbraio 2002.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000 con il quale l'Ente nazionale risi è stato designato quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del «Riso Nano Vialone Veronese», con sede in Isola della Scala (Verona), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del «Riso Nano Vialone Veronese», con sede in Isola della Scala (Verona), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamemto (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota prot. n. 64432 del 15 ottobre 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Visto il fascicolo trasmesso in allegato alla suddetta nota costituito dalla scheda riepilogativa e dalle note esplicative sulle modifiche richieste;

Vista l'istanza del 12 ottobre 2001, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Considerato che l'Ente nazionale risi ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche richieste con la citata nota n. 64432 del 15 ottobre 2001;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese», secondo la modifica richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal Consorzio per la tutela del «Riso Nano Vialone Veronese», al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» — registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996 ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 — notificata al competente organismo comunitario come specificato nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'Ente nazionale risi quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese».

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della IGP «Riso Nano Vialone Veronese», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, di accedere alla certificazione di con-

formità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dall'Ente nazionale risi ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A02530

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 febbraio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, che attribuisce al Ministero del lavoro la vigilanza sulle società e sugli enti cooperativi e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto, che prevede a carico delle società cooperative il versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie determinato con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi, che hanno omesso il pagamento del predetto contributo oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, che non ottemperano al pagamento del contributo revisionale entro il biennio di riferimento;

Vista la nota n. 6160 del 9 ottobre 2000, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale restituiva, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, la documentazione comprovante l'omesso versamento del contributo dovuto per il biennio 1995-1996 dalle società cooperative di seguito elencate;

Decreta:

Le società cooperative indicate nell'allegato elenco, costituente parte integrante del presente decreto, sono cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

La prefettura di Torino è incaricata di dare esecuzione al decreto medesimo.

Avverso il presente decreto è proponibile, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Torino, 6 febbraio 2002

Il direttore provinciale: PIRONE

ALLEGATO

Ragione sociale	Sede legale	Numero B.U.S.C.
C.E.S.P.	Torino	2028
Under 16	Torino	5031
Segusium	Torino	5202
Giaveno 88	Torino	5225
San Carlo	Torino	5455
Compagnia Nuovo Repertorio	Torino	5537
E.L.S. Safa Nuoto Torino	Torino	5762
Velox	Torino	5832
Nuova Prima	Torino	5997
Ta.Ro.	Torino	6008
Mondo Linee	Torino	6032

02A02585

DECRETO 18 febbraio 2002.

Nomina dei componenti della speciale commissione per la categoria degli artigiani, presso il comitato provinciale INPS di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visti gli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 con cui è stata istituita la direzione provinciale del lavoro con l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Considerato il decreto n. 4/1998 del 31 gennaio 1998 con cui è stata costituita la speciale commissione per la categoria degli artigiani;

Rilevato che la commissione speciale suddetta è decaduta per scadenza del comitato provinciale I.N.P.S., per cui si rende necessario rinnovarla per un ulteriore periodo;

Considerato il proprio decreto n. 1/prot. 3284 del 18 febbraio 2002, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Padova;

Considerato che, per la composizione delle speciale commissione di cui al succitato art. 46, comma 3, legge n. 88/1989, occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli artigiani;

Ritenuto di dover assicurare un significativo pluralismo delle associazioni sindacali più rappresentative della categoria suddetta;

Tenuto conto che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sono stati individuati, in via preventiva, i seguenti criteri di valutazione:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla trattazione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le locali organizzazioni aderenti a:

Confartigianato;

Confederazione nazionale artigianato;

Viste le designazioni delle predette organizzazioni sindacali;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, per la stessa durata del Comitato provinciale I.N.P.S., sono nominati componenti della speciale commissione per la categoria degli artigiani, i seguenti signori:

Renzo Giordan, nato il 7 gennaio 1945 a Solesino (Padova) - Unione provinciale artigiani;

Paolo Franzoso, nato il 17 febbraio 1946 a Cavarzere (Venezia) - Unione provinciale artigiani;

Giorgio Ramigni, nato il 23 marzo 1930 a Padova - Unione provinciale artigiani;

Nicola Verdicchio, nato il 26 settembre 1963 a Padova - Confederazione nazionale artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 18 febbraio 2002

Il direttore provinciale: ORLANDI

02A02532

DECRETO 18 febbraio 2002.

Nomina dei componenti della speciale commissione per la categoria degli esercenti attività commerciali, presso il comitato provinciale INPS di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visti gli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 con cui è stata istituita la direzione provinciale del lavoro con l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Considerato il decreto n. 2/1998 del 31 gennaio 1998 con cui è stata costituita la speciale commissione per la categoria degli esercenti attività commerciali;

Rilevato che la commissione speciale suddetta è decaduta per scadenza del comitato provinciale I.N.P.S., per cui si rende necessario rinnovarla per un ulteriore periodo;

Considerato il proprio decreto n. 1/prot.3284 del 18 febbraio 2002, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Padova;

Considerato che, per la composizione della speciale commissione di cui al succitato art. 46, comma 3, legge n. 88/1989, occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali;

Ritenuto di dover assicurare un significativo pluralismo delle associazioni sindacali più rappresentative della categoria suddetta;

Tenuto conto che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sono stati individuati, in via preventiva, i seguenti criteri di valutazione:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla trattazione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le locali organizzazioni sindacali aderenti a:

Confcommercio;

Federazione italiana pubblici esercizi;

Confesercenti;

Viste le designazioni delle predette organizzazioni sindacali;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, per la stessa durata del Comitato provinciale I.N.P.S., sono nominati componenti della speciale commissione per la categoria degli esercenti attività commerciali, i seguenti signori:

comm. Sergio Ghiraldo, nato il 3 marzo 1923 a Padova - A.S.C.O.M.;

dott. Giampietro Badan, nato il 6 marzo 1939 a Padova - A.S.C.O.M.;

Angelo Luni, nato il 15 giugno 1944 a Este (Padova) - A.P.P.E.;

Aldo Brendolin, nato il 14 marzo 1939 a Rovigo - Confesercenti.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 18 febbraio 2002

Il direttore provinciale: ORLANDI

02A02533

DECRETO 12 marzo 2002.

Determinazione per l'anno 2002 di un'ulteriore quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari e di una quota massima di ingresso di lavoratori stranieri non comunitari per lavoro autonomo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 2001, di programmazione dei flussi per il 2001, che ha autorizzato l'ingresso di n. 83.000 cittadini stranieri non comunitari e, in particolare, ha disposto, all'art. l, comma 2, di ammettere in Italia, «per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, chiamati e autorizzati nominativamente, entro una quota massima di n. 33.000 persone» ed all'art. 2, comma 1, lettera *b)* di consentire l'ingresso in Italia per lavoro autonomo di 3000 lavoratori stranieri non comunitari;

Visto il proprio decreto in data 12 luglio 2001 che ha consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, esclusivamente a carattere stagionale, di una quota massima di 6.400 cittadini stranieri non comunitari;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 3, comma 4, il quale prevede che «in caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuali, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno precedente»;

Visto il proprio decreto in data 4 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2002 che ha determinato per l'anno 2002 la quota massima di ingresso di 33.000 lavoratori subordinati stagionali non comunitari;

Considerato che vi è la necessità di autorizzare l'ingresso, in conformità a quanto previsto per l'anno 2001, di un'ulteriore quota di 6.400 lavoratori subordinati stagionali stranieri non comunitari e di una quota di 3000 lavoratori stranieri non comunitari per lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di attività professionali provenienti da qualsiasi Paese non comunitario;

Ritenuto di stabilire che le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari riguardano oltre ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi indicati dall'art. 1, comma 2 del proprio decreto in data 4 febbraio 2002 altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. È consentito l'ingresso in Italia per l'anno 2002 di un'ulteriore quota massima di 6.400 i lavoratori subordinati stagionali non comunitari, ripartita tra le regioni di cui al prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate.

2. Le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari di cui al comma 1, nonché quelle indicate all'art. 1, comma 1, del proprio decreto 4 febbraio 2002, riguardano, oltre ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi previsti dall'art. 1, comma 2 del citato decreto 4 febbraio 2002, altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001.

3. È stabilita per l'anno 2002 una quota massima di 3000 lavoratori stranieri non comunitari per lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di attività professionali, provenienti da qualsiasi Paese non comunitario.

Roma, 12 marzo 2002

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

REGIONE	
Umbria	189
Abruzzo	302
Molise	170
Campania	753
Puglia	3.009
Basilicata	753
Calabria	1.129
Sicilia	57
Sardegna	38
TOTALE . . .	6.400

02A03079

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 28 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore dell'Agenzia;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le Agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota prot. n. 401/02 del 18 febbraio 2002, con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Trieste nel giorno 15 febbraio 2002, per chiusura degli sportelli al pubblico per adesione allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste è accertato per il giorno 15 febbraio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 28 febbraio 2002

Il direttore regionale: PIZZATO

02A02996

PROVVEDIMENTO 1° marzo 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna e Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna e Rimini il giorno 15 febbraio 2002, così come autorizzati dalla Procura generale della Repubblica pressso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

Il P.R.A. di Bologna e il P.R.A. di Rimini il giorno 15 febbraio 2002, causa sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria, gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Bologna, 1° marzo 2002

Il direttore regionale: ROSSI

02A02999

PROVVEDIMENTO 1° marzo 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia - Pubblico registro automobilistico nel giorno 15 febbraio 2002.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia ha comunicato, con nota n. 353/P1 del 14 febbraio 2002, la chiusura al pubblico nel giorno 15 febbraio 2002, ai sensi della legge 23 novembre 2001, n. 409, per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota n. 78/2002 del 19 febbraio 2002, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 1° marzo 2002

Il direttore regionale: VIOLA

02A03030

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 1° marzo 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Como.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota protocollo n. 1/27613 del 12 febbraio 2002, del direttore dell'ufficio provinciale di Como, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio medesimo per il giorno 1° febbraio 2002;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi catastali, essendo stato causato dal lavoro di sostituzione del server del CED eseguito dalla Sogei, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 25 febbraio 2002, protocollo n. 349, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Como per il giorno 1° febbraio 2002, limitatamente ai servizi catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° marzo 2002

Il direttore compartimentale: ETTORRE

02A02988

DECRETO 8 marzo 2002.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Frosinone.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 21 febbraio 2002, prot. 33993, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato, funzionamento dell'ufficio provinciale di Frosinone;

Accertato che il mancato ed irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'interruzione dell'erogazione di energia elettrica, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi della pubblicità immobiliare e catastale:

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente con nota datata 22 febbraio 2002, prot. 1841;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Frosinone è accertato come segue: per il giorno 11 febbraio 2002 hanno irregolarmente funzionato le attività connesse ai servizi catastali dalle ore 14,45 alle ore 16,30;

per il giorno 13 febbraio 2002 sono state sospese le attività connesse ai servizi della pubblicità immobiliare e catastali dalle ore 8 alle ore 10,30;

Regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore compartimentale: GERBINO

02A02991

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 27 febbraio 2002.

Aggiornamento per il bimestre marzo-aprile 2002 delle tariffe di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato e adozione di disposizioni recanti modificazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 25/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 febbraio 2002;

Premesso che rispetto ai valori definiti nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 dicembre 2001, n. 320/01 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002 (di seguito: delibera n. 320/01), gli indici dei prezzi di riferimento I_t relativo al gas naturale e J_t relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, hanno registrato una variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;

Viste la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e integrata dall'Autorità con le deliberazioni dell'Autorità 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, 24 ottobre 2000, n. 199/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2, 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2001, 26 aprile 2001, n. 91/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2001, 27 giugno 2001, n. 147/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001, 29 agosto 2001, n. 190/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 13 settembre 2001, 30 ottobre 2001, n. 243/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001 e n. 320/01 richiamata in premessa;

Vista la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00), così come modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 04/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001 e 21 giugno 2001, n. 134/0, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001;

Vista la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 135/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001(di seguito: deliberazione n. 135/01), che ha modificato le formule di calcolo delle variazioni ΔT definite dalla deliberazione n. 52/99, al fine di consentire l'applicazione dei criteri di indicizzazione previsti dalla medesima deliberazione alle tariffe determinate con il nuovo ordinamento tariffario di cui alla deliberazione n. 237/00 a partire dal 1° luglio 2001;

Visti in particolare:

l'art. 1 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe del gas naturale vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice I_t, calcolato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

l'art. 2 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice J_t, calcolato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

Considerato che:

nella deliberazione n. 52/99, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 135/01, i valori base di $Gasolio_0$, BTZ_0, $Greggio_0$, PM_0, $Propano_0$, e $PROPMC_0$ sono espressi in lire;

l'indice dei prezzi di riferimento I_t, relativo al gas naturale, di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 52/99, così come modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorità n. 135/01, è composto, tra l'altro, dalle quotazioni mensili FOB breakeven price e quotate su Rotterdam, espresse in US$/barile dei greggi Arabian Light, Iranian Light, Kirkuk, Kuwait, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend pubblicate da Platt's Oilgram Price Report;

alcuni dei sopraddetti tipi di greggio assunti a riferimento nel calcolo dell'indice I_t e precisamente quelli denominati Kirkuk, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend non risultano più quotati con riferimento al mercato di Rotterdam e, quindi non vengono più riportati nella pubblicazione Platt's Oilgram Price Report a partire dal 1° gennaio 2002;

Ritenuto che sia necessario:

trasformare da lire in euro i valori base di $Gasolio_0$, BTZ_0, $Greggio_0$, PM_0, $Propano_0$, e $PROPMC_0$ di cui alla deliberazione n. 52/99, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 135/01;

modificare la disciplina relativa alla determinazione del prezzo medio del paniere dei greggi di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 52/99 così come modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorità n. 135/01, individuando quotazioni sostitutive dei greggi Kirkuk, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend da utilizzare nel calcolo dell'indice dei prezzi di riferimento I_t;

modificare, per il bimestre marzo-aprile 2002, le tariffe di fornitura di gas naturale ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione n. 52/99;

modificare, per il bimestre marzo-aprile 2002, le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri tipi di gas di cui all'art. 2, commi 2.1 e 2.4, della deliberazione n. 52/99;

Delibera:

Art. 1.

Trasformazione da lire in euro dei valori base

1.1 I valori base di cui all'art. 1, comma 1.2, e all'art. 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, espressi in lire/kg, sono trasformati nei seguenti valori:

$Gasolio_0$ = 9,6474 centesimi di euro/kg;

BTZ_0 = 6,5229 centesimi di euro/kg;

$Greggio_0$ = 8,4053 centesimi di euro/kg;

PM_0 = 15,1683 centesimi di euro/mc;

$Propano_0$ = 11,7251 centesimi di euro/kg;

$PROPMC_0$ = 23,3526 centesimi di euro/mc.

Art. 2.

Modifica della disciplina relativa alla determinazione dell'indice I_t

2.1 La disciplina relativa alla determinazione dell'indice I_t del gas naturale, per la parte relativa al paniere dei greggi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *h)*, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, viene modificata sostituendo, a partire dal mese di gennaio 2002, le quotazioni dei greggi denominati Kirkuk, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend con la media aritmetica delle quotazioni dei tre greggi denominati Arabian Light, Iranian Light e Kuwait e quotati Fob Breakeven Price, in US$/barile, a Rotterdam, moltiplicata rispettivamente per i seguenti fattori:

Kirkuk: 1,035;

Murban: 1,045;

Saharan Blend: 1,112;

Zuetina: 1,115;

Brass Blend: 1,138.

Art. 3.

Aggiornamento delle tariffe del gas naturale

3.1 Per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2002 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato del gas naturale di cui all'art. 1, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono diminuite di 0,0285 centesimi di euro/MJ.

3.2 La diminuzione è pari a 1,0978 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc standard.

Art. 4.

Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas

4.1 Per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2002 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 2.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono aumentate 0,0581 centesimi di euro/MJ.

4.2 L'aumento è pari a 5,8141 centesimi di euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 23.900 kcal/mc (12.000 kcal/kg).

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

5.1 La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2002.

Milano, 27 febbraio 2002

Il presidente: RANCI

02A03033

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Elenco dei biglietti vincenti della Lotteria nazionale del Festival di Sanremo, del Carnevale di Viareggio e dei Carnevali di Putignano e Dauno - Manifestazione 2002 - Estrazione 10 marzo 2002.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Festival di Sanremo, del Carnevale di Viareggio e dei Carnevali di Putignano e di Dauno, avvenuta in Roma il 10 marzo 2002:

Premi di prima categoria:

1) biglietto serie F n. 85697 di € 1.000.000,00 abbinato alla canzone «Messaggio d'amore» dei Matia Bazar - 52° Festival di Sanremo;

2) biglietto serie D n. 59413 di € 150.000,00 abbinato al carro «La Repubblica delle banane» del Carnevale di Viareggio;

3) biglietto serie G n. 07797 di € 100.000,00 abbinato al carro «L'invincibile cavaliere lascerà il suo potere» del Carnevale di Putignano;

4) biglietto serie A n. 53929 di € 50.000,00 abbinato al carro «E adesso... il circo» del Carnevale Dauno di Manfredonia;

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie F n. 85697 - € 1.500,00

2) biglietto serie D n. 9413 - € 1.000,00

3) biglietto serie G n. 7797 - € 500,00

4) biglietto serie A n. 53929 - € 250,00

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELLE LOTTERIE NAZIONALI APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 NOVEMBRE 1948, N. 1677, MODIFICATO CON DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 NOVEMBRE 1952, N. 4468, 10 MAGGIO 1956, N. 550, 27 DICEMBRE 1956, N. 1571, 22 GIUGNO 1960, N. 814, 30 DICEMBRE 1970, N. 1433 E 16 DICEMBRE 1988, N. 562.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - Roma, entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti devono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'amministrazione predetta.

N.B. — Le domande di riscossione dei premi devono essere prodotte in carta semplice.

02A03134

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 14 marzo 2002

Dollaro USA	0,8803
Yen giapponese	113,25
Corona danese	7,4322
Lira Sterlina	0,62090
Corona svedese	9,1335
Franco svizzero	1,4655
Corona islandese	88,24
Corona norvegese	7,7645
Lev bulgaro	1,9487
Lira cipriota	0,57537
Corona ceca	31,600
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,83
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,5578
Lira maltese	0,4011
Zloty polacco	3,6457
Leu romeno	28832
Tallero sloveno	223,4784
Corona slovacca	41,973
Lira turca	1206000
Dollaro australiano	1,6880
Dollaro canadese	1,4055
Dollaro di Hong Kong	6,8659
Dollaro neozelandese	2,0508
Dollaro di Singapore	1,6037
Won sudcoreano	1157,59
Rand sudafricano	10,2335

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A03197

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina EG»

Estratto provvedimento UPC/II/1108 dell'11 febbraio 2002

Specialità medicinale: FLUOXETINA EG.

Confezioni:

A.I.C. n. 034207011/M - 20 mg 12 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207023/M - 20 mg 14 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207035/M - 20 mg 20 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207047/M - 20 mg 28 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207050/M - 20 mg 30 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207062/M - 20 mg 50 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207074/M - 20 mg 60 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207086/M - 20 mg 70 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207098/M - 20 mg 90 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207100/M - 20 mg 98 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207112/M - 20 mg 100 capsule rigide in blister.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: AT/H/0101/001/W009.

Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta ditta.

Modifica apportata: implementazione delle richieste del PhvWP relativamente alle reazioni da interruzione degli inibitori selettivi della serotonina ed alle reazioni emorragiche.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centocinquantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03014

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabitril»

Estratto provvedimento UPC/II/1109 dell'11 febbraio 2002

Specialità medicinale: GABITRIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 032951016/M - 50 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 032951018/M - 100 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 032951030/M - 50 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 032951042/M - 100 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 032951055/M - 50 compresse 15 mg;

A.I.C. n. 032951067/M - 100 compresse 15 mg.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0107/001-003/W020 e W17.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto in seguito alla valutazione del 5º Periodic safety update report e successiva variazione nei paragrafi 4.5, 4.8 e 4.9.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03015

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Recombinate»

Estratto provvedimento UPC/II/1110 dell'11 febbraio 2002

Specialità medicinale: RECOMBINATE.

Confezioni:

A.I.C. n. 028687010/M - flacone 250 u.i. + flacone solvente;

A.I.C. n. 028687022/M - flacone 500 u.i. + flacone solvente;

A.I.C. n. 028687034/M - flacone 1000 u.i. + flacone solvente.

Titolare A.I.C.: Baxter Healthcare Corporation.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0043/001-003/W020.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: procedura della diluizione iniziale della sostanza attiva durante la formulazione del rAHF.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03016

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kabiven»

Estratto provvedimento UPC/II/1113 dell'11 febbraio 2002

Specialità Medicinale : KABIVEN.

Confezioni:

034382010/M - sacca 1026 ml;

034382022/M - sacca 1540 ml;

034382034/M - sacca 2053 ml;

034382046/M - sacca 2566 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0182/001/W006.

Tipo di modifica: modifica accessori associati alla confezione del medicinale.

Modifica apportata: film alternativo per la sovrasacca.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03017

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pradif»

Estratto provvedimento UPC/II/1114 dell'11 febbraio 2002

Specialità medicinale: PRADIF.

Confezioni:

A.I.C. n. 030106013/M - 20 capsule rilascio controllato 0,4 mg;

A.I.C. n. 030106025/M - 30 capsule rilascio controllato 0,4 mg.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GMBH.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0106/001/W015.

Tipo di modifica: modifica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: ulteriori fornitori di due prodotti intermedi impiegati nella produzione della sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03013

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omnic»

Estratto provvedimento UPC/II/1115 dell'11 febbraio 2002

Specialità medicinale: OMNIC.

Confezioni:

A.I.C. n. 032647012/M - 30 capsule rilascio controllato 0,4 mg;

A.I.C. n. 032647024/M - 20 capsule rilascio controllato 0,4 mg.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Pharma S.p.a.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0105/001/W017.

Tipo di modifica: modifica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: ulteriori fornitori di due prodotti intermedi impiegati nella produzione della sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03012

Comunicato di rettifica concernente «Estratto provvedimento UPC/II/1065 variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Hemofilm"».

Nella parte del comunicato «estratto provvedimento UPC/II/1065» variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale HEMOFILM, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 277 del 28 novembre 2001, alla pag. 76 dove è scritto numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/14/01-03/W07, leggasi numero procedura riconoscimento: UK/H/14/01-03/W04, W6, W7.

02A03018

Comunicato di rettifica concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Lipofundin MCT"».

Nella parte del comunicato: «estratto decreto M.C.p.R. n. 332 del 28 maggio 2001», relativo alla specialità medicinale «LIPOFUNDIN MCT», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 23 luglio 2001, alla pagina 102, nel paragrafo delle confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, ove è indicato:

«10% emulsione per infusione endovenosa» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 027485010 (in base 10) 0U6SUL (in base 32);

Classe «A per uso ospedaliero H».

«10% emulsione per infusione endovenosa» 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 027485022 (in base 10) OU6SUY (in base 32);

Classe «A per uso ospedaliero H»;

«10% emulsione per infusione endovenosa» 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 027485034 (in base 10) OU6SVB (in base 32);

Classe «A per uso ospedaliero H»;

«20% emulsione per infusione endovenosa» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 027485046 (in base 10) OU6SVQ (in base 32);

Classe «A per uso ospedaliero H»;

«20% emulsione per infusione endovenosa» 1 flacone da 250 ml A.I.C. n. 027485059 (in base l0) OU6SW3 (in base 32);

Classe «A per uso ospedaliero H»;

«20% emulsione per infusione endovenosa» 1 flacone da 500 ml - A.I.C n. 027485061 (in base 10) OU6SW5 (in base 32);

Classe «A per uso ospedaliero H».

Si intende scritto:

«10% emulsione per infusione endovenosa» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 027485073 (in base 10) OU6SUL (in base 32);

Classe «A per uso ospedaliero H»;

«10% emulsione per infusione endovenosa» 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 027485085 (in base 10) OU6SUY (in base 32);

Classe «A per uso ospedaliero H»;

«10% emulsione per infusione endovenosa» 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 027485097 (in base 10) OU6SVB (in base 32);

Classe «A per uso ospedaliero H»;

«20% emulsione per infusione endovenosa» 1 flacone da 100 ml - AIC n. 027485109 (in base 10) OU6SVQ (in base 32);

Classe «A per uso ospedaliero H»;

«20% emulsione per infusione endovenosa» 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 027485111 (in base 10) OU6SW3 (in base 32);

Classe «A per uso ospedaliero H»;

«20% emulsione pei infusione endovenosa» 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 027485123 (in base 10) OU6SW5 (in base 32);

Classe «A per uso ospedaliero H».

Inoltre viene aggiunto il paragrafo omesso in merito allo smaltimento dei lotti così come segue: i lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. 027485010, A.I.C. 027485022, A.I.C. 027485034, A.I.C. 027485046, A.I.C. 027485059, A.I.C. 027485061, recanti la composizione precedentemente autorizzato non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centotantunesimo giorno a quello della pubblicazione del presente decreto.

02A03019

Comunicato di rettifica concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Alprazig"».

Nella parte del comunicato: «estratto decreto n. 365 del 12 giugno 2001», relativo alla specialità medicinale «ALPRAZIG», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 14 luglio 2001, alla pagina 32, nel paragrafo della confezione degli eccipienti della confezione «1 mg compresse» ove è indiocato: «indigotina (E 123)» si intende scritto: «indigotina (E 132)» e nel paragrafo della confezione del principio attivo della confezione «0,25 mg compresse» ove è indicato: «principio attivo: alprazolam 0,5 mg» si intende scritto: «principio attivo: alprazolam 0,25 mg».

02A03020

Comunicato di rettifica concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Metotrexato"».

Nella parte del comunicato: «estratto decreto G. n. 438 del 12 luglio 2001», relativo al medicinale generico «METOTREXATO», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2001, alla pagina 20, nel paragrafo delle indicazioni terapeutiche, ove è indicato: «METOTREXATO è indicato nel trattamento del corionadenoma destruente e della mola vescicolare o datiforme»;

Si intende scritto: «METOTREXATO è indicato nel trattamento del corioncarcinoma, corionadenoma destruente e della mola vescicolare o datiforme».

02A03021

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COSENZA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

Con deliberazione di giunta camerale n. 04 del 16 gennaio 2002, è stato nominato conservatore del registro delle imprese della Camera di commercio di Cosenza, in sostituzione del segretario generale dott. Fedele Adamo, il dirigente camerale dott. Vincenzo Gagliardi.

La presente comunicazione sostituisce, ad ogni effetto, la precedente.

02A02590

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della giustizia, recante: «Trasferimento di notai»
(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 19 febbraio 2002)

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

a pag. 68, seconda colonna, penultimo capoverso, dove è scritto: «*De* Marzio Ettorre...», leggasi: «*de* Marzio Ettorre...»;

alla pag. 69, prima colonna, penultimo capoverso, dove è scritto: «*De* Donato Alessandro...», leggasi: «*de* Donato Alessandro...».

02A02989

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651063/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035